



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/11/2005

=====

ADDI' 08/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Tutti Presenti

DELIBERAZIONE 946

Oggetto:

Legge regionale 7.10.1984, n° 84. Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi - Approvazione Regolamento di Gestione ed approvazione del relativo allegato "sub 3)": Regolamento di Mercato del settore Ortofrutta ed atti connessi e conseguenti.



946 = 8 NOV. 2005 *lu*

OGGETTO: Legge regionale 7.10.1984, n° 84. Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi - Approvazione Regolamento di Gestione ed approvazione del relativo allegato "sub 3)": Regolamento di Mercato del settore Ortofrutta ed atti connessi e conseguenti.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento Regionale n.1/2002 e successive modifiche;
- VISTA** la Legge Regionale 7 dicembre 1984, n.74 recante norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso, così come modificata dall'art.80 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n.8;
- VISTO** il comma 1 dell'art.27 bis della predetta legge che prevede espressamente che i Centri Agroalimentari di Roma e Fondi possono essere gestiti, previa convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, da un diverso soggetto giuridico (ente gestore);
- VISTA** la legge regionale 7 gennaio 1987 n. 3, concernente: "disciplina transitoria del mercato all'ingrosso ortofrutticolo di Fondi";
- VISTA** la legge 25 marzo 1959 n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la propria deliberazione n. 2306 del 6 agosto 1974, con la quale è stata autorizzata l'istituzione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - MOF;
- VISTE** le proprie deliberazioni n. 1038 del 23 marzo 1983, n. 6227 del 4 novembre 1983 e n. 5464 del 3 agosto 1984, con le quali veniva nominato e poi riconfermata la nomina di un Commissario regionale per la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - MOF;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio regionale n. 798 del 6 dicembre 1988 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, è stato approvato il piano regolatore dei mercati all'ingrosso;
- VISTA** la propria deliberazione n. 12040 del 27 dicembre 1988, con la quale, ai sensi dell'art. 21 della citata legge regionale n. 74/84, sono stati approvati gli schemi di regolamento-tipo per i mercati ortofrutticoli all'ingrosso;
- VISTA** la propria deliberazione n. 4764 dell'11 giugno 1991, con la quale è stato approvato il primo testo di regolamento del mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - MOF;
- VISTA** la propria deliberazione n. 8050 del 27 dicembre 1993, esecutiva ai sensi di legge, che promuove ai sensi della legge regionale 7 gennaio 1987 n. 3 la costituzione di una nuova società denominata "MOF SpA - Società per la gestione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi", avente per oggetto sociale la gestione, sia del vecchio Mercato ortofrutticolo di Fondi, sia del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, quale risultante a seguito dei programmati interventi di ampliamento e ristrutturazione del vecchio mercato ortofrutticolo di Fondi;
- VISTE** le proprie deliberazioni n. 72 del 17 gennaio 1995 e n. 1938 del 21 marzo 1995, con le quali si approvava e si rendeva esecutiva la concessione d'uso trentennale dell'attuale mercato alla IMOF SpA ed il contestuale affidamento della gestione, sia dell'attuale mercato che del nuovo Centro Agroalimentare alla MOF SpA, così come risulterà a seguito del complessivo intervento di ampliamento e ristrutturazione di cui al progetto approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1474 del 6 agosto 1993;
- VISTA** la propria deliberazione n. 2847 dell'11 aprile 1995, con la quale è stato approvato un nuovo regolamento del mercato ortofrutticolo di Fondi ed estensione della sua sfera di applicazione, costituito da un'area "A" e da un'area "B";
- VISTA** la propria deliberazione n. 7677 del 03 ottobre 1995, con la quale viene preso atto del passaggio di consegne, avvenuto in data 1 giugno 1995, dal Commissario Regionale per la gestione del MOF alla nuova società di gestione MOF SpA;



946 = 8 NOV. 2005 *lev*

VISTO il comma 2, lettera a), dell'art.27 bis della L.R.74/1984 che attribuisce agli enti gestori dei centri la possibilità di adottare un regolamento per la gestione del centro nonché i regolamenti per la gestione dei mercati all'ingrosso delle diverse merceologie del centro da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

VISTA la nota del MOF SpA n.1876 del 30 agosto 2005 con la quale è stato comunicato che l'Assemblea dei Soci della MOF SpA del 22 agosto 2005 aveva provveduto al rinnovo delle cariche sociali e che il nuovo Consiglio di Amministrazione, insediatosi il successivo 25 agosto, aveva approvato, tra l'altro, il nuovo regolamento di mercato;

VISTA la proposta di nuovo Regolamento di Gestione del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (costituito da un'area "A" e dalla medesima area "B" di cui all'attuale regolamento di mercato approvato con deliberazione n. 2847 dell'11 aprile 1995, come complessivamente individuate nell'art. 2 del medesimo regolamento di gestione) - presentata dalla MOF SpA con nota n.2064 del 26 settembre 2005, assunta agli atti con prot. n. 126466/3c/01, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 7 dicembre 1984 n. 74, come modificata dall'art. 80 della legge regionale del 16 aprile 2002 n. 8 - ed il connesso allegato sub 3) contenente la proposta di Regolamento di Mercato del settore "ortofrutta", ai sensi della medesima legge regionale;

CONSIDERATA la urgente necessità di regolamentare da parte del MOF SpA in maniera unitaria tutta l'attività di produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, conservazione e commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti ai diversi settori merceologici trattati nel Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi - che si svolgono sia nell'Area "A" che nell'Area "B" dello stesso -, nonché le movimentazioni relative ed i servizi accessori, che si svolgono all'interno di detto ambito, atteso che le medesime attività e servizi costituiscono oggetto di un unico sistema distrettuale di filiera integrata e funzionale, denominato "sistema MOF";

CONSIDERATO che, con nota 08.04.2005 assunta agli atti con prot.n.46753, l'amministratore delegato del MOF SpA ha comunicato che, ai fini dell'approvazione di entrambi i regolamenti sopra richiamati, sono state preventivamente e dettagliatamente consultate le associazioni di categoria rappresentanti gli operatori di mercato, le quali hanno espresso tutte parere positivo;

RITENUTO di dover accogliere, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art.27 bis della L.R.74/84 la richiesta di abrogazione del testo del regolamento del mercato ortofrutticolo di Fondi, approvato con propria deliberazione n. 2847 dell'11 aprile 1995, e di approvare il nuovo testo del Regolamento di Gestione del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi ed il connesso Regolamento di Mercato del settore "ortofrutta" e "fiori", come da proposte allegate alla citata nota della MOF SpA del 26 settembre 2005;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato; all'unanimità

DELIBERA

1. di abrogare il testo del regolamento del mercato ortofrutticolo di Fondi, approvato con propria deliberazione n. 2847 dell'11 aprile 1995;
2. di approvare, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art.27 bis della L.R.74/84, il nuovo testo del regolamento di gestione del nuovo centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale (composto di 45 articoli e di n. 25 pagine) e il connesso allegato sub 3), contenente il testo del regolamento di mercato del settore "ortofrutta" e "fiori" di Fondi, anch'esso allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale (composto di 26 articoli e di n. 26 pagine); *lev*
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. *15 NOV 2005*



Regolamento di gestione.doc



Allegato sub 3 - Regolamento di Merc.



SCHEDA DELIBERAZIONE.doc



Relazione alla Deliberazione di Giunt

Il PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
Il SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio GUZZUPI



MOF SpA

CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

realizzato dalla IMOF SpA - società consortile per la realizzazione del
Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, con i fondi della legge 41/86

REGOLAMENTO DI GESTIONE

(L.R. 07.12.1984, n. 74, come modificata ex art. 80 L.R. 16.04.2002, n. 8)

SOMMARIO

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1) Principi, ambiti e definizioni

TITOLO II

Il Centro Agroalimentare

- Art. 2) Delimitazione del Centro Agroalimentare
- Art. 3) Enti costruttori e/o proprietari
- Art. 4) Mercati trattate nel Centro Agroalimentare
- Art. 5) Ente Gestore

TITOLO III

Organizzazione gestionale del Centro Agroalimentare

- Art. 6) Criteri di gestione
- Art. 7) Organi di gestione del Centro Agroalimentare
- Art. 8) Organizzazione dei Mercati dei diversi settori merceologici
- Art. 9) Direttori di Mercato dei diversi settori merceologici
- Art. 10) Comitati Consultivi di Mercato dei diversi settori merceologici
- Art. 11) Commissione di Disciplina
- Art. 12) Sanzioni disciplinari, amministrative e/o penali pecuniarie
- Art. 13) Entrate del Centro Agroalimentare
- Art. 14) Bilancio preventivo e consuntivo



CONFORME ALL'ORIGINALE



1

TITOLO III
Impianti e Servizi del Centro Agroalimentare

- Art. 15) Principi generali di efficienza e funzionalità - Certificazione di qualità
- Art. 16) Servizi del Centro Agroalimentare
- Art. 17) Servizi di tesoreria
- Art. 18) Cassa unica centralizzata (ovvero casse di Mercato distinte) per le transazioni commerciali dei diversi settori merceologici trattati
- Art. 19) Servizio igienico-sanitario - Norme antinquinamento - Servizio di controllo qualità dei prodotti e rispetto delle norme in vigore per i diversi settori merceologici trattati
- Art. 20) Servizio di pesa e verifica del peso
- Art. 21) Servizio di facchinaggio
- Art. 22) Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio
- Art. 23) Costo del servizio di facchinaggio
- Art. 24) Servizio statistico e di rilevazione prezzi
- Art. 25) Pubblicità delle transazioni
- Art. 26) Servizio di Polizia Urbana ed Amministrativa
- Art. 27) Servizio di vigilanza e custodia
- Art. 28) Magazzini interni dell'Area "A"
- Art. 29) Linee di Lavorazione

TITOLO IV
Attività e norme di funzionamento del Centro Agroalimentare


- Art. 30) Regolamenti Attuativi Interni
- Art. 31) Pubblicità degli atti - istituzione dell'Albo del Centro Agroalimentare
- Art. 32) Tessera di accesso nell'ambito dell'Area "A"
- Art. 33) Assegnazione degli "spazi-commerciali" e degli "stand/spazi-commerciali" nell'ambito dell'Area "A"
- Art. 34) Carattere e criteri delle assegnazioni degli "spazi-commerciali" giornalieri o settimanali
- Art. 35) Carattere delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali
- Art. 36) Criteri delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali
- Art. 37) Dimensione degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali
- Art. 38) Gestione degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali
- Art. 39) Termine e/o revoca delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali"
- Art. 40) Riconsegna degli "stand/spazi-commerciali"
- Art. 41) Contratto tipo per l'assegnazione degli "stand/spazi-commerciali"


TITOLO V
Calendari delle attività e norme di comportamento nel Centro Agroalimentare

- Art. 42) Calendari ed orari di svolgimento delle attività
- Art. 43) Norme di comportamento

TITOLO VI
Norme transitorie e di rinvio

- Art. 44) Norma transitoria
- Art. 45) Norme di rinvio



 2

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Principi, ambiti e definizioni

Il presente Regolamento di Gestione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (di seguito "**Centro Agroalimentare**") è ispirato - in particolare - alla legge regionale n. 74 del 07.12.1984, come modificata dall'art. 80 della legge regionale n. 8 del 16.04.2002, nonché alle ulteriori specifiche normative regionali, nazionali e comunitarie in materia, e disciplina le diverse attività e funzioni che si svolgono nel suo ambito, ivi compresi i singoli Mercati all'ingrosso dei diversi settori merceologici trattati in tale ambito.

Ai fini del presente Regolamento di Gestione, per *Centro Agroalimentare* si intende la complessiva Area "A" e Area "B", come individuata nel successivo art. 2, e per Mercato si intende ogni singolo Mercato all'ingrosso dei diversi settori merceologici trattati nell'ambito del medesimo *Centro Agroalimentare*.

La disciplina del presente Regolamento di Gestione dovrà applicarsi, a tutte le attività operative e funzionali del *Centro Agroalimentare*, nonché a tutti gli operatori e/o agli addetti che in tale ambito ed a diverso titolo esercitano attività di produzione, raccolta, lavorazione, trasformazione, condizionamento, conservazione e commercio all'ingrosso di prodotti appartenenti ai diversi settori merceologici trattati nel medesimo *Centro Agroalimentare*, sia nell'ambito dell'Area "A" che, per quanto applicabile, nell'ambito dell'Area "B", come delimitate nel successivo art. 2.

Ai sensi del presente Regolamento di Gestione, tutti gli operatori e/o gli addetti che in tale ambito ed a diverso titolo esercitano la propria attività nei diversi settori di cui al comma precedente e tutte le medesime attività d'impresa da essi svolte, nonché tutte le attività d'impresa svolte da operatori dell'indotto e dei servizi accessori a tali settori, costituiscono oggetto di un unico sistema distrettuale di filiera integrata e funzionale, denominato "**SISTEMA MOF**".

Le attività del *Centro Agroalimentare* sono attività finalizzate alla tutela di un interesse pubblico e, pertanto, l'Ente Gestore di cui al successivo art. 5 - nello svolgimento di tali attività - assume e svolge funzioni di incaricato di pubblico servizio per effetto del quale tutta l'attività da esso svolta in tale ambito, anche per tramite degli organi di cui al successivo art. 7, rientra sotto la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, fatta eccezione per eventuali azioni giudiziarie riguardanti mancati pagamenti di indennità, canoni o altri corrispettivi a qualunque titolo dovuti all'Ente Gestore che rientrano, invece, nella competenza del giudice ordinario.

Il *Centro Agroalimentare* è classificato Mercato agroalimentare di Interesse Nazionale (MIN), in base alle disposizioni del Piano Regionale dei Mercati all'ingrosso della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 798 del 06.12.1988 e del Piano Nazionale dei Mercati, ai sensi del D.M. 2.2.1990 del MAP (ex MICA).

TITOLO II


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
II CENTRO AGROALIMENTARE

ART. 2

Delimitazione del Centro Agroalimentare

Il *Centro Agroalimentare*, è Individuato:

a) dall'Area "A", comprendente anche viale Piemonte, in parte di proprietà della Regione Lazio ed

 3

In parte di proprietà della IMOF SpA, delimitata da: terzi frontisti del medesimo viale Piemonte, proseguimento via Madonna delle Grazie, ferrovia Roma/Napoli, Stazione FF.SS. di Fondi e relativa sottostazione, via Stazione.

- b) ed è contornato da un'Area "B", di proprietà di altri terzi, delimitata da: via Stazione, via Provinciale Fondi/Sperlonga, via Diversivo Acquachiera, via Acquachiera, via Fosselle Sant'Antonio, via Le Fornaci, via Sassari e via Cuneo.

Le planimetrie dettagliate in scala 1/500 e 1/5000, che individuano l'area "A" e l'area "B" del *Centro Agroalimentare*, costituiscono gli *allegati sub 1) e sub 2)* al presente Regolamento;

ART. 3

Enti costruttori e/o proprietari

L'area "A" - di cui alla lettera a) del precedente art. 1, (realizzata ai sensi del 2° comma dell'art. 142 del T.U. 30.6.1967 n. 1523) -, in parte, è di proprietà della Regione Lazio, giusto Decreto del Presidente della Cassa per il Mezzogiorno n. 67529 del 12 dicembre 1980, e data in concessione d'uso trentennale alla IMOF SpA con "Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" stipulato in data 2 marzo 1995 con Atto a rogito dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio, rep. 3579, registrato a Roma, Ufficio Atti Privati, in data 07.03.1995 al n. C/10709, di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995, e, in parte, è di proprietà della stessa IMOF SpA, acquisita a seguito di esproprio per pubblica utilità dichiarata con D.P.G.R. n. 1474 del 06.08.1993.

L'area "B" - di cui di cui alla lettera b) del precedente art. 1 - è di proprietà di terzi.

ART. 4

Merci trattate nel Centro Agroalimentare


Nel *Centro Agroalimentare* sono trattate - o possono essere trattate - le seguenti merci, suddivise per settori merceologici:

1. Settore "ORTOFRUTTA"
 - a) prodotti ortofrutticoli, freschi e/o comunque conservati;
 - b) funghi freschi e/o comunque conservati;
 - c) generi derivanti dalla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura;
 - d) piante e semi da vivaio, ecc., di prodotti ortofrutticoli;
 - e) altri prodotti dell'agricoltura in genere, di qualunque tipo e specie
 - f) prodotti e generi agroalimentari in genere, di qualunque tipo e specie.
2. Settore "FIORI"
 - a) piante, fiori recisi, sementi e generi affini;
 - b) prodotti e generi della floricoltura in genere, di qualunque tipo e specie.
3. Settore "CARNI"
 - a) carni fresche e/o conservate di qualunque tipo e specie;
 - b) bestiame.
4. Settore "ITTICO"
 - a) prodotti della pesca, sia freschi che conservati.

È vietato introdurre nel *Centro Agroalimentare*, conservare nei magazzini e contrattare, prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore.

ART. 5

Ente Gestore



COPIA CON FIDUCIA ORIGINALI

Il *Centro Agroalimentare*, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 3 del 7 gennaio 1987, ed in forza dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione - stipulato in data 2 marzo 1995 con Atto a rogito dell'Ufficiale Rogante della Regione Lazio, rep. 3579, di cui alla D.G.R. n° 1938 del 21.3.1995 registrato a Roma, Ufficio Atti Privati, in data 07.03.1995 al n. C/10709, di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 - è gestito dalla "MOF SpA - Società per la gestione del Centro Agroalimentare all'Ingresso di Fondi", costituita in esecuzione della D.G.R. n. 8050 del 27 ottobre 1993.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE DEL CENTRO AGROALIMENTARE

ART. 6

Criteri di gestione

L'Ente Gestore sovrintende a tutte le attività gestionali e funzionali del *Centro Agroalimentare*, nel perseguimento degli obiettivi societari e del miglior funzionamento delle attività commerciali e dei servizi del Mercato, nel rispetto delle normative in materia di Centri agroalimentari e di Mercati.

L'obiettivo che l'Ente Gestore è tenuto a raggiungere è, in primo luogo, quello di realizzare la piena e completa integrazione funzionale della complessiva Area Mercato - fra le attività presenti nell'ambito dell'Area "A" e quelle presenti nell'ambito dell'Area "B" - per far sì che il Centro Agroalimentare diventi sempre più una struttura di servizi, polivalente e polifunzionale, di primissimo piano nel settore agroalimentare all'ingrosso a livello europeo.

A tale scopo l'Area "A" dovrà assolvere sempre più alle funzioni di "vetrina" e "borsa merci" e di centro di servizi essenziali dell'interscambio commerciale, e l'Area "B", invece, dovrà assolvere in pieno alle funzioni di grande piattaforma logistica e di servizio per l'intera filiera del condizionamento dei prodotti agroalimentari, dalla produzione allo smistamento finale.

Tale integrazione dovrà essere realizzata anche con la piena e completa informatizzazione telematica di tutte le aziende del complessivo *Centro Agroalimentare*.

A tal fine, ed anche a norma della legge 8.8.1996, n. 421, tutti gli operatori presenti nell'ambito del complessivo *Centro Agroalimentare*, Area "A" e Area "B", dovranno essere telematicamente collegati fra loro, e fra loro e la Banca Dati centralizzata dell'Ente Gestore. La predetta Banca Dati dovrà essere strutturata e dimensionata per poter interconnettere con il sistema telematico di informatizzazione previsto dal Piano Mercati Nazionale per i diversi settori merceologici trattati, nonché con qualunque altro sistema telematico nazionale ed internazionale che consenta, tra l'altro, l'attivazione e lo sviluppo del commercio elettronico.

L'Ente Gestore uniformerà i criteri di gestione al dettato dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione sottoscritto con la Regione Lazio e la IMOF SpA in data 2 marzo 1995 ed approvato con D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995, nonché al dettato del presente Regolamento di Gestione ed al dettato dei Regolamenti di Mercato e dei Regolamenti attuativi interni emanati dal medesimo Ente Gestore, ai sensi del comma 2. dell'art. 27/bis della legge regionale 74/84 come modificata dall'art. 80 della legge regionale 8/02.

Ai sensi di quanto disposto nel su richiamato Atto congiunto, per le problematiche gestionali inerenti le diverse attività del *Centro Agroalimentare* che interferiscono specificatamente con le attività precipue dei diversi settori merceologici trattati, nonché per modifiche ai Regolamenti di Mercato dei predetti settori, l'Ente Gestore si avvarrà anche della consultazione delle associazioni di categoria consorziate in Euromof, unico socio privato della MOF SpA e promotore dell'iniziativa di realizzazione del *Centro Agroalimentare* medesimo.

Le attività del *Centro Agroalimentare* e dell'Ente Gestore afferiscono al settore commercio e servizi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

aff. 5

e, pertanto, a tale settore deve essere uniformato l'inquadramento contrattuale e la posizione previdenziale, retributiva e contributiva, del personale dipendente dell'Ente Gestore.

Le attività dell'Ente Gestore si svilupperanno su due obiettivi strategici:

- a) attività istituzionali di perseguimento degli obiettivi societari e statutari, attivati e gestiti dagli Organi societari secondo le proprie autonome determinazioni;
- b) attività di Mercato, avviate, organizzate e gestite sulla base di appositi "Regolamenti di Mercato" per ciascun settore merceologico dei prodotti trattati nel *Centro Agroalimentare*.

La gestione del *Centro Agroalimentare* deve essere comunque uniformata a criteri di efficienza e di economicità.

Il gettito delle entrate dovrà essere in ogni caso tale da assicurare l'equilibrio finanziario di gestione, garantendo la copertura dei costi di gestione e di quelli previsti nell'atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 e nei successivi atti esecutivi dello stesso.

A tale ultimo proposito, l'Ente Gestore deve prevedere nel proprio bilancio preventivo di cui al successivo art. 14 una specifica voce per "Fondo manutenzioni straordinarie" destinata ad un programma previsionale annuo per le manutenzioni straordinarie degli immobili e degli impianti del *Centro Agroalimentare*.

Gli eventuali utili di gestione - detratti gli accantonamenti di legge e/o quelli previsti dal proprio Statuto Sociale - non possono essere distribuiti e debbono essere portati a riserva per eventuali futuri investimenti.

ART. 7

Organi di gestione del Centro Agroalimentare

Sono Organi di gestione del *Centro Agroalimentare*:

- a) il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore;
- b) i Direttori (o il Direttore) di Mercato dei diversi settori merceologici trattati nel *Centro Agroalimentare*;
- c) i Comitati Consultivi di Mercato dei diversi settori merceologici trattati nel *Centro Agroalimentare*;
- d) la Commissione di Disciplina.

ART. 8

Organizzazione dei Mercati dei diversi settori merceologici

L'Ente Gestore - ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'art. 27/bis della legge regionale 07.12.1974, n. 84, come modificata dall'art. 80 della legge regionale 16.04.2002, n. 8, - organizza le attività commerciali del *Centro Agroalimentare* in specifici Mercati, per ciascun settore merceologico dei prodotti trattati, dotati ognuno di autonoma capacità economico-finanziaria.

Ciascun Mercato di settore è organizzato con uno specifico Regolamento di Mercato.


Ciascun Regolamento di Mercato prevede l'istituzione dei seguenti Organi di Mercato:

- un Direttore di Mercato e, se del caso, un Vice-Direttore;
- un Comitato Consultivo.

Le competenze e le funzioni dei Direttori di Mercato e dei Comitati Consultivi sono fissate dall'Ente Gestore in sede di adozione dei Regolamenti di Mercato dei rispettivi settori merceologici.

ART. 9

Direttori di Mercato dei diversi settori merceologici



offici 6

I Direttori di Mercato e gli eventuali Vice-Direttori sono nominati dall'Ente Gestore con chiamata diretta e senza formalità alcuna.

L'Ente Gestore, a propria discrezione, può nominare un unico Direttore di Mercato e, se lo ritiene, un unico Vice-Direttore per tutti i settori merceologici attivati nel *Centro Agroalimentare*. L'Ente Gestore, altresì, può affidare e/o revocare le funzioni di Direttore di Mercato e/o di Vice-Direttore ad uno o più dei propri dipendenti.

In caso di attivazione di più settori merceologici e di nomina di più Direttori di Mercato, l'Ente Gestore designa uno tra di essi con incarico di coordinamento.

L'Ente Gestore individua i Direttori di Mercato tra soggetti in possesso di specifici requisiti - specificati nel Regolamento di Mercato dei rispettivi settori merceologici - di elevata competenza, professionalità ed esperienza nei settori merceologici cui devono essere preposti, accertate per titoli e non, purché in possesso comunque di particolari precedenti esperienze ed attitudini di livello analogo.

Il Direttore di Mercato, nello svolgimento delle funzioni ad esso demandate dal Regolamento di Mercato del proprio settore merceologico, riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio nell'espletamento di attività di interesse pubblico.

La nomina e/o il conferimento delle funzioni di Direttore di Mercato comporta automaticamente l'assunzione da parte del soggetto nominato delle funzioni di cui al comma precedente.

ART. 10

Comitati Consultivi di Mercato dei diversi settori merceologici

Ciascun Comitato Consultivo è composto:

- a) da un delegato dell'Ente Gestore, che lo presiede;
- b) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato al Commercio;
- c) da un rappresentante del Comune di Fondi;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio di Latina;
- e) da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- f) da un numero - determinato dall'Ente Gestore sentite anche le associazioni indicate nel comma successivo - di rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel Mercato (area "A" e area "B"), dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante dell'export-import;
- g) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite;
- h) da un numero - determinato dall'Ente Gestore con i medesimi criteri di cui alla lettera sub f) - di rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti, dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante della DO o GDO;
- i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori.


Il Comitato Consultivo è nominato dall'Ente Gestore su designazione delle associazioni di categoria consorziate in Euromof e presenti nel Mercato e degli Enti Pubblici competenti.

Ad eccezione dei rappresentanti di cui alle lettere sub f), g) e h), l'Ente Gestore può nominare i medesimi rappresentanti di cui alle lettere sub a), b), c), d), e) ed i) a far parte anche di alcuni o di tutti i Comitati Consultivi degli altri settori merceologici.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Ai lavori del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore di Mercato del proprio settore merceologico e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

L'Ente Gestore determina i compensi sotto forma di gettoni di presenza spettanti ai componenti dei Comitati Consultivi dei diversi settori merceologici, anche con importi diversi tra settore e settore.



[Handwritten signature] 7

ART. 11
Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina è nominata dalla Regione Lazio, su richiesta dell'Ente Gestore, ed è composta da:

- a) un rappresentante dell'Ente Gestore, che la presiede;
- b) un funzionario della Regione Lazio designato dall'Assessorato alle Attività Produttive;
- c) un rappresentante del Comune di Fondi;
- d) un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina;
- e) dal Direttore di Mercato, in caso di nomina di un unico Direttore di Mercato (ai sensi del secondo comma del precedente art. 9), ovvero dal Direttore di Mercato indicato dall'Ente Gestore quale coordinatore dei Direttori di Mercato dei diversi settori merceologici (ai sensi del terzo comma del precedente art. 9).

In quest'ultimo caso, alle riunioni della Commissione di Disciplina partecipa, con voto consultivo, anche il Direttore di Mercato del settore merceologico interessato o nel quale opera il trasgressore.

Qualora uno qualsiasi dei componenti della Commissione dichiari la propria incompatibilità con una delle materie da trattare, la Commissione viene composta senza la presenza di tale componente e l'eventuale provvedimento viene adottato dagli altri componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il componente più anziano.

Ai fini della nomina, l'Ente Gestore provvede a richiedere agli Enti interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti. Gli Enti, in ogni caso, sono tenuti a fornire la designazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore.

In caso di mancata comunicazione entro tale termine, l'Ente Gestore, in via provvisoria, provvede direttamente alle designazioni mancanti ed a trasmettere tutte le designazioni alla Regione Lazio.

La Regione Lazio provvede alla nomina formale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Sino a tale nomina restano in carica, con pienezza di poteri, funzioni e competenze, i Componenti uscenti.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta lo richieda l'Ente Gestore con lettera o fax o e-mail inviata al Presidente della Commissione con l'indicazione delle questioni da trattare.

La Commissione si riunisce, obbligatoriamente, quando lo richiedano almeno tre componenti della Commissione stessa.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto nel terzo comma del presente articolo.

Può partecipare alle riunioni della Commissione, con voto consultivo e su richiesta del trasgressore o dell'Ente Gestore stesso, un rappresentante della associazione di categoria consorziate in Euromof cui appartiene il trasgressore stesso.


Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o fax o e-mail, in modo che i componenti ne siano informati almeno due giorni prima.

Le spese di funzionamento, compresi i compensi per i componenti della Commissione (determinati dall'Ente Gestore sotto forma di gettoni di presenza), sono a carico dell'Ente Gestore.

Il Direttore di Mercato componente della Commissione di Disciplina, ovvero il Direttore di Mercato del settore merceologico interessato che partecipa con voto consultivo alla Commissione, svolge le funzioni di Segretario.

I Componenti della Commissione di Disciplina che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

 8

sedute consecutive sono dichiarati automaticamente decaduti e la Regione Lazio, su richiesta dell'Ente Gestore, provvederà alla loro sostituzione sulla base di nuove designazioni.

In ogni caso, i provvedimenti della Commissione di Disciplina debbono essere adottati entro e non oltre 10 giorni dalla data di svolgimento della seduta in cui inizia la trattazione della questione sottoposta o dalla data di eventuale audizione assegnata al trasgressore.

ART. 12

Sanzioni disciplinari, amministrative e/o penali pecuniarie

A carico di coloro che operano nel *Centro Agroalimentare* possono essere applicate specifiche sanzioni amministrative e/o penali pecuniarie per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento di Gestione e/o ai Regolamenti di Mercato dei singoli settori merceologici o ai Regolamenti comunque vigenti ovvero agli ulteriori successivi Regolamenti attuativi interni, adottati dall'Ente Gestore.

Le sanzioni amministrative applicabili nel *Centro Agroalimentare* a operatori e/o frequentatori sono le seguenti:


- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore di Mercato del settore merceologico cui appartiene l'interessato;
- b) sospensione temporanea, per la durata massima di tre mesi, o permanente da ogni attività, per gravi infrazioni ovvero per ripetute gravissime infrazioni al presente Regolamento di Gestione e/o ai Regolamenti di Mercato del settore merceologico nel quale opera il soggetto l'interessato e/o ai Regolamenti attuativi interni adottati dall'Ente Gestore, ovvero ancora per mancanza o perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi per lo svolgimento dell'attività, deliberata dalla Commissione di Disciplina, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso urgente, dal Direttore di Mercato del settore merceologico cui appartiene l'interessato; in questo ultimo caso il provvedimento perde ogni efficacia se non viene ratificato entro tre giorni dalla Commissione di Disciplina;
- c) sospensione da ogni attività, deliberata dalla Commissione di Disciplina con provvedimento definitivo, a seguito di sentenza di rinvio a giudizio, e fino a sentenza di assoluzione, a carico del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'organismo associativo o delle persone giuridiche che gestiscono gli stand/spazi-commerciali o che comunque svolgono attività nel *Centro Agroalimentare*, per reati finanziari, o di tale natura o gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;
- d) revoca dell'assegnazione degli spazi-commerciali ai soggetti di cui al successivo art. 34 o revoca della concessione degli stand/spazi-commerciali o di qualunque altro spazio assegnato nell'ambito dell'Area "A", per i motivi di cui all'art. 39 del presente Regolamento, deliberata dalla Commissione di Disciplina.

Per le sanzioni di cui alle lettere sub b), c) e d), la Commissione di Disciplina comunica all'interessato l'avvio della procedura, dandogli termine di giorni dieci per far pervenire le proprie osservazioni.

Nel medesimo termine l'interessato può chiedere di essere ascoltato dalla Commissione di Disciplina, anche assistito - se del caso - da un rappresentante dell'associazione di categoria consorziate in Euromof alla quale eventualmente egli risulta iscritto.

In tal caso l'audizione deve tenersi entro dieci giorni dalla richiesta, a nulla valendo eventuali richieste dilatorie avanzate dall'interessato, ed il provvedimento definitivo deve essere comunque adottato entro dieci giorni dalla data dell'audizione.

Le penali pecuniarie applicabili sono determinate dall'Ente Gestore con specifico Regolamento con il quale vengono fissate le diverse tipologie di infrazioni soggette a penale pecuniaria e l'importo da addebitare per ciascuna infrazione. Esse sono applicate, altresì, anche ai sensi e per effetto del vigente Regolamento di autodisciplina adottato dall'Ente Gestore in data 10 agosto 2000. Possono essere previste anche penali pecuniarie proporzionali ad un determinato parametro di violazione fissato dall'Ente Gestore.



[Handwritten signature] 9

Le penali pecuniarie di cui al precedente comma vengono comminate dal Direttore di Mercato del settore merceologico di riferimento, a seguito di formale contestazione verbalizzata dal medesimo Direttore di Mercato, ovvero dal Vice-Direttore di Mercato, ovvero anche da addetti appositamente autorizzati dallo stesso Direttore di Mercato.

Le penali pecuniarie comminate devono essere versate - secondo le specifiche indicazioni contenute nel verbale di contestazione - entro 10 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione.

Avverso il verbale di contestazione, l'operatore e/o frequentatore del *Centro agroalimentare* può proporre ricorso alla Commissione di Disciplina che decide a norma del presente Regolamento. La Commissione può decidere l'audizione dell'operatore e/o frequentatore. In tal caso, questi può farsi accompagnare da un rappresentante della associazione di categoria consorziata in Euromof cui eventualmente egli aderisce.

Per i termini e le modalità di audizione e per la determinazione della Commissione di Disciplina valgono le medesime disposizioni dettate nei precedenti commi del presente articolo.

Il ricorso sospende temporaneamente l'applicazione della sanzione e/o penale pecuniaria in attesa delle determinazioni della Commissione di Disciplina. Ove confermata, la penale deve essere versata entro il termine massimo di tre giorni dalla data di notifica della determinazione della Commissione.

Il mancato pagamento, per qualunque motivo, di una qualsiasi delle penali pecuniarie comminate, entro i termini di cui al precedente comma, comporta la perdita dei requisiti fondamentali per l'ingresso e lo svolgimento dell'attività nell'ambito dell'area "A" del *Centro agroalimentare*, e comporta, quindi, l'adozione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento, quali la sospensione temporanea o, nei casi più gravi e/o di recidiva, la revoca della concessione. Nel caso in cui il soggetto interessato sia un operatore non concessionario o un frequentatore del *Centro agroalimentare*, il mancato pagamento comporta la sospensione temporanea o permanente da ogni attività e, quindi, l'interdizione dall'accesso nel medesimo *Centro agroalimentare*.

Le penali pecuniarie comminate in applicazione del presente Regolamento entreranno a far parte dei ricavi complessivi dell'Ente Gestore, ai sensi del successivo art. 13, ovvero - su determinazione del medesimo Ente Gestore - possono essere versate su apposito conto dello stesso Ente Gestore il quale, di anno in anno, determinerà, sentite le rappresentanze delle Organizzazioni professionali di categoria consorziate in Euromof, l'utilizzo delle somme relative e la loro specifica destinazione.

ART. 13

Entrate del Centro Agroalimentare

Le entrate dell'Ente Gestore sono date da:

- a) canoni ordinari di concessione per stand e/o spazi commerciali nell'ambito dell'Area "A";
- b) canoni straordinari di concessione per stand e/o spazi commerciali nell'ambito dell'Area "A";
- c) canoni differenziali di concessione per stand e/o spazi commerciali nell'ambito dell'Area "A";
- d) anticipazioni finanziarie in conto canoni futuri;
- e) canoni per la concessione e/o l'appalto a terzi di particolari servizi;
- f) corrispettivi per i servizi gestiti direttamente dall'Ente Gestore;
- g) corrispettivi per qualunque altro servizio fornito direttamente dall'Ente Gestore o affidato a terzi;
- h) diritti sulle certificazioni rilasciate dai Direttori di Mercato dei diversi settori merceologici;
- i) diritti di accesso nell'Area "A" per le diverse categorie di persone e/o di operatori;
- j) diritti di accesso nell'Area "A" per i mezzi di trasporto;
- k) diritti su ogni tipologia di tessere di accesso all'Area "A";
- l) penali pecuniarie a carico di utenti e/o frequentatori del *Centro Agroalimentare*, ai sensi del presente Regolamento di Gestione e/o dei Regolamenti di Mercato dei diversi settori merceologici e/o di ogni eventuale ulteriore Regolamento emanato dall'Ente Gestore;
- m) altre entrate diverse attivate dall'Ente Gestore.

I canoni di concessione vengono applicati sulla base di una computazione per mq. ponderati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del "Regolamento per l'assegnazione delle concessioni di stand/spazi commerciali nell'ambito dell'Area "A" del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (fase 1)"

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

approvato dalla MOF SpA, Ente Gestore, in data 6 agosto 1999 che, per gli effetti, si intende qui richiamato.

L'Ente Gestore stabilisce annualmente - in sede di approvazione del bilancio preventivo e sentiti i Comitati Consultivi di cui al precedente art. 10 - l'ammontare provvisorio dei canoni ordinari di concessione da porre a carico degli operatori concessionari di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A", uniformando gli stessi alle effettive esigenze di equilibrio di bilancio del *Centro Agroalimentare* per l'anno successivo.

Sulla base del predetto ammontare, l'Ente Gestore procederà mensilmente ad emettere fatture a titolo di "acconto su canone ordinario da conguagliare al 31 dicembre dell'anno in corso". L'eventuale conguaglio in dare o in avere che dovesse risultare a favore dell'operatore concessionario alla data del 31 dicembre di ogni anno verrà aggiunto o stornato dal canone ordinario dell'anno successivo.

Sempre in sede di approvazione del bilancio preventivo e con i medesimi criteri, l'Ente Gestore stabilisce le tariffe dei diversi servizi, uniformandosi al principio che ogni onere a carico dell'utente deve essere corrispettivo di un servizio effettivamente reso e proporzionato al valore reale di questo, in ragione dei costi e delle modalità organizzative per la prestazione di tale servizio. Sempre nella medesima sede, l'Ente Gestore stabilisce anche l'importo dei diversi diritti e delle diverse tipologie di penali pecuniarie da applicare agli operatori e/o frequentatori del *Centro Agroalimentare* sulla base delle proprie determinazioni o degli specifici Regolamenti.

In ogni caso, sui predetti canoni e/o servizi, l'Ente Gestore effettuerà degli abbattimenti e/o delle agevolazioni o facilitazioni a favore degli operatori concessionari che, direttamente o indirettamente, hanno promosso e partecipato all'iniziativa di realizzazione del *Centro Agroalimentare* all'ingrosso di Fondi, in misura proporzionalmente differenziata tra i predetti operatori in ragione del rispettivo grado di apporto a tale realizzazione.

Al fine di garantire comunque l'equilibrio finanziario anche per gli esercizi che dovessero necessitare di una maggiore disponibilità finanziaria per la copertura dei costi previsti nell'atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 e nei successivi atti esecutivi dello stesso, l'Ente Gestore potrà richiedere ed applicare agli operatori concessionari di stand e/o spazi commerciali, delle anticipazioni finanziarie in conto canoni futuri. Tali anticipazioni verranno poi scomutate dai futuri canoni degli stessi operatori negli esercizi in cui si presenterà una minore necessità di disponibilità finanziaria.

ART. 14

Bilancio preventivo e consuntivo


L'Ente Gestore, entro il 30 dicembre di ogni anno, formula un bilancio preventivo per il successivo anno nel quale sono contenuti i bilanci preventivi dei diversi settori merceologici attivati e sono, altresì, previste le diverse voci di spesa e di entrata, ivi comprese le maggiori o minori necessità di disponibilità finanziaria ai fini di quanto previsto nel precedente art. 13 e, in particolare e tra l'altro, negli ultimi due commi del medesimo articolo.

Per il bilancio consuntivo si applicano le normative previste dalla Legge e dallo Statuto Sociale dell'Ente Gestore.

Al fini della redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'Ente Gestore dovrà tenere conto, altresì, di quanto disposto negli ultimi quattro commi del precedente art. 6.

TITOLO IV

IMPIANTI E SERVIZI DEL CENTRO AGROALIMENTARE



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J.", is located at the bottom right of the page.

ART. 15

Principi generali di efficienza e funzionalità - Certificazione di qualità

L'efficienza degli immobili e delle attrezzature del *Centro Agroalimentare*, relativamente all'Area "A", è assicurata dall'Ente Gestore mediante l'attivazione di quanto previsto nel richiamato Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione, di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995, nonché di quanto previsto nelle determinazioni esecutive ex art. 17 del predetto atto congiunto, sottoscritte con la IMOF SpA in data 6 dicembre 1996 e nelle successive modifiche ed integrazioni alle predette determinazioni esecutive, sottoscritte con la medesima IMOF SpA in data 06.12.2003 e 16.12.2003 nonché, ancora, di quanto disposto dal precedente art. 6.

Relativamente all'area "B", l'eventuale efficienza degli immobili e delle attrezzature è di competenza dei terzi proprietari o possessori.

L'Ente Gestore assicura i servizi del *Centro Agroalimentare* ai quali non provvedono direttamente i singoli assegnatari o gestori degli stand/spazi commerciali e/o dei magazzini e gli operatori agli acquisti.

Tali servizi possono essere prestati direttamente dall'Ente Gestore, ovvero dati in appalto a terzi.

L'Ente Gestore, in ogni caso, persegue l'obiettivo di dotare il *Centro Agroalimentare* di un livello complessivo di servizi qualitativamente elevato ed in grado di soddisfare appieno le esigenze e le aspettative degli operatori ed utenti, e, più in particolare, mirato a proiettare la nuova struttura in una dimensione di qualità totale di livello assoluto nel sistema dei mercati e dei centri agroalimentari nazionali ed europei, sia per quanto attiene l'aspetto funzionale ed organizzativo dell'attività propria dell'Ente Gestore che per quanto attiene le attività delle singole aziende degli operatori concessionari, nell'intento di dare massima visibilità e sviluppo alle attività degli stessi operatori ed al complessivo "sistema MOF"

L'Ente Gestore è perciò tenuto a certificarsi in qualità ed è tenuto, altresì, ad attivare ogni iniziativa utile e/o necessaria a far sì che le aziende degli operatori concessionari pervengano nei tempi più brevi all'ottenimento ed al mantenimento della Certificazione di qualità ISO, ecc..

A tal fine l'Ente Gestore adoterà specifici provvedimenti e/o Regolamenti atti al raggiungimento di tale obiettivo.

ART. 16

Servizi del Centro Agroalimentare

L'Ente Gestore del *Centro Agroalimentare* assicura, tra l'altro ed in particolare, i seguenti servizi ed attività:

- 1) servizio di assistenza e manutenzione ai mezzi di trasporto;
- 2) servizio di assistenza e manutenzione ai mezzi per movimentazione merci;
- 3) servizio di barberia;
- 4) servizio di bar-ristorante;
- 5) servizio di cassa unica centralizzata (ovvero casse di Mercato distinte) per le transazioni commerciali dei diversi settori merceologici attivati;
- 6) servizio di consegna missive e/o circolari;
- 7) servizio di controllo qualità dei prodotti e controllo del rispetto delle specifiche norme di legge in vigore per ognuno dei settori merceologici attivati;
- 8) servizio di costruzione, movimentazione, recupero, riparazione e lavaggio di imballaggi e containers;
- 9) servizio di deposito imballaggi vuoti;
- 10) servizio di facchinaggio;
- 11) servizio igienico-sanitario;
- 12) servizio di laboratorio di analisi;
- 13) servizio di magazzini frigoriferi od altrimenti condizionati;
- 14) servizio di magazzini per conto terzi;
- 15) servizio di pesa pubblica e verifica del peso;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- 16) servizio di polizia urbana ed amministrativa assicurato dalla Polizia Municipale di Fondi;
- 17) servizio di portineria nell'Area "A";
- 18) servizio di posteggio di automezzi;
- 19) servizio di pulizia e smaltimento dei rifiuti, degli scarti e delle merci non idonee alla vendita;
- 20) servizio di rilevazione statistica e pubblicità dei prezzi e delle quantità trattate nei Mercati dei settori merceologici attivati;
- 21) servizio bancario, assicurato da una pluralità di primarie aziende bancarie abilitate;
- 22) servizio di tesoreria;
- 23) servizio di trasporto interno e/o esterno delle merci trattate nei Mercati dei settori merceologici attivati;
- 24) servizio di ufficio postale, assicurato da apposito Ufficio PP.TT.;
- 25) servizio di vendite all'asta delle merci dei diversi settori merceologici attivati;
- 26) servizio di vigilanza e/o custodia, armata e non, dei varchi d'ingresso all'Area "A".
- 27) servizio di vigilanza e/o custodia, armata e non, dell'Area "A".

L'Ente Gestore, inoltre, può istituire ovvero può autorizzare e/o consentire l'istituzione e la fornitura da parte di terzi di qualsiasi ulteriore servizio ritenuto utile o necessario all'efficiente funzionamento del *Centro Agroalimentare*.

L'Ente Gestore può attivare e/o gestire direttamente i servizi di cui sopra, nonché le ulteriori diverse attività e/o servizi finalizzati al perseguimento degli obiettivi societari e/o alla corretta operatività del *Centro Agroalimentare*, ovvero può dare gli stessi in concessione e/o in appalto a terzi, ovvero ancora può suddividere tali servizi e/o attività in specifici "rami d'azienda" e cederli o affittarli a terzi.

L'Ente Gestore, nel dare in concessione e/o in appalto le attività e/o i servizi, ovvero cedere o affittare i diversi "rami d'azienda" di cui al comma precedente, privilegia le forme cooperative, consortili od associative costituite per la gestione dei servizi collettivi dagli stessi operatori del *Centro Agroalimentare* che aderiscono alle associazioni di categoria consorziate in Euromof, purché in possesso delle relative specifiche autorizzazioni per l'espletamento di tali attività e/o servizi. In tali casi, ove lo ritenga necessario, l'Ente Gestore può determinare contrattualmente con i predetti soggetti anche le tariffe minime e massime che detti enti e/o società sono tenuti ad applicare per la fornitura agli operatori e/o frequentatori del *Centro Agroalimentare* di tutti o alcuni dei servizi appaltati o dati in concessione.

L'affidamento in appalto o in concessione a terzi della gestione di tali specifici servizi, in quanto effettuati nell'interesse collettivo del *Centro Agroalimentare* e, quindi, di tutti gli operatori, obbliga ciascun operatore, qualora usufruisca dei predetti servizi, al puntuale pagamento del corrispettivo comunque fissato agli enti e/o società appaltatori o concessionari, alla stessa stregua che per i pagamenti dovuti all'Ente Gestore. Nei confronti dell'operatore inadempiente si applicano tutte le medesime sanzioni previste dal presente Regolamento per le inadempienze verso l'Ente Gestore.

ART. 17


Servizio di tesoreria

Al fine di dare massima certezza e trasparenza alle operazioni programmate di pagamento di canoni e servizi da parte degli operatori e/o utenti del *Centro Agroalimentare*, l'Ente Gestore organizza un servizio di tesoreria istituito presso una delle aziende bancarie presenti nel *Centro Agroalimentare*, sul quale tutti gli operatori e/o utenti saranno tenuti a bonificare con accredito diretto i pagamenti non effettuati per contanti verso l'Ente Gestore medesimo.

Ciò consentirà di dare massima concretezza ed univoca partecipazione alle esigenze finanziarie dell'Ente Gestore, senza creare oneri aggiuntivi in danno di tutti da parte di eventuali operatori e/o utenti ritardatari nei predetti pagamenti.

ART. 18

Cassa unica centralizzata (ovvero casse di Mercato distinte) per le transazioni commerciali dei diversi settori merceologici trattati



[Handwritten signature]

Al fine di agevolare lo svolgimento delle transazioni tra gli operatori del *Centro Agroalimentare*, l'Ente Gestore può istituire una Cassa unica centralizzata, ovvero casse di Mercato distinte per i diversi settori merceologici attivati nel *Centro Agroalimentare*, sulla base di una convenzione con una o più aziende di credito.

La Cassa assicura:

- a) il regolamento dei rapporti tra produttori, grossisti, mandatari e commissionari;
- b) il regolamento dei pagamenti tra venditori ed acquirenti.

Il ricorso alla Cassa è di norma facoltativo. Esso diviene obbligatorio in caso di conforme e formale determinazione adottata da una assemblea generale indetta dall'Ente Gestore tra gli operatori appartenenti al settore merceologico interessato.

Con apposito provvedimento, altresì, può essere istituito un Fondo di garanzia per le operazioni che avvengono per il tramite della Cassa.

ART. 19

Servizio igienico-sanitario - Norme antinquinamento - Servizio di controllo qualità dei prodotti e del rispetto delle norme in vigore per i diversi settori merceologici trattati

Fermo restando l'obbligo di perseguire l'obiettivo della certificazione di qualità propria e degli operatori concessionari, ai sensi di quanto disposto nel precedente art. 15, l'Ente Gestore istituisce nel *Centro Agroalimentare* un servizio igienico-sanitario che provvede ad accertare:

- a) il mantenimento delle condizioni di igiene (HACCP, ecc. ecc) dei locali concessi in uso ad operatori e/o utenti e frequentatori del *Centro Agroalimentare*;
- b) la verifica sulle caratteristiche igienico-sanitarie e sullo stato di conservazione dei prodotti, ovvero sui residui nocivi sui prodotti medesimi;

Al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali per il contenimento dei livelli di inquinamento, con particolare riguardo all'igienicità ed alla salubrità dei prodotti trattati, nell'ambito dell'area "A" del *Centro Agroalimentare*, le merci possono essere movimentate esclusivamente con muletti, transpalletts o montacarichi alimentati elettricamente.

Per le medesime motivazioni, la circolazione delle persone nell'ambito dell'area "A" del *Centro Agroalimentare*, qualunque attività esse svolgano, è consentita - oltre che con gli automezzi in fase di carico e scarico e/o con le autovetture (negli ambiti e negli orari consentiti) - esclusivamente con mezzi di locomozione alimentati elettricamente, oppure a movimentazione umana. E' pertanto fatto assoluto divieto di utilizzare mezzi a motore, quali ciclomotori, motorini, vespette, o qualunque altro mezzo alimentato a carburante.

In tutte le fasi di commercializzazione dei prodotti è fatto, altresì, espresso obbligo agli operatori agli acquisti e/o alle vendite di utilizzare esclusivamente imballaggi nuovi e pienamente in regola con le norme in materia, se trattasi di imballaggi a perdere, o imballaggi perfettamente puliti, lavati e disinfettati, se trattasi di imballaggi a rendere propri e/o dei propri clienti. L'Ente Gestore, in proposito, si farà carico di attivare uno specifico servizio di lavaggio imballaggi da mettere a disposizione di tutti gli operatori e frequentatori del *Centro Agroalimentare*.

Nel *Centro Agroalimentare* è, altresì, istituito un servizio controllo qualità dei prodotti e di controllo del rispetto delle specifiche norme di legge in vigore per i diversi settori merceologici attivati, che provvede ad accertare:

- a) la qualità ed il condizionamento dei prodotti introdotti ovvero da introdurre nel *Centro Agroalimentare*, sulla base delle norme comunitarie di qualità, oltre che sulla base di specifici parametri di qualità eventualmente fissati dall'Ente gestore;
- b) il rispetto delle specifiche normative in vigore per ogni singolo settore merceologico (netto tara, standardizzazione, rintracciabilità, ecc. ecc.).

I servizi di cui al presente articolo sono espletati dagli uffici sanitari o pubblici previsti dalle vigenti norme statali e/o regionali ovvero, sempre nell'ambito delle norme previste e/o dei Regolamenti di Mercato dei diversi settori merceologici, direttamente dall'Ente Gestore, e dovrà garantire rapidità per la conoscenza dei risultati di verifica ovvero dare immediate disposizioni circa l'ammissione o

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

meno alle vendite dei medesimi prodotti.

ART. 20

Servizio di pesa pubblica e verifica del peso

Il *Centro Agroalimentare* è dotato di una pesa a bilico per le merci trasportate, con la quale l'Ente Gestore attiva un servizio di pesa pubblica, a disposizione dei richiedenti, gestita direttamente o appaltata a terzi.

Il Direttore di Mercato del settore merceologico cui appartiene il prodotto interessato, quando ciò sia nell'interesse dell'Ente Gestore al fine di garantire la massima correttezza delle transazioni commerciali, ovvero i singoli operatori, possono richiedere controlli sull'esattezza dei pesi delle merci in acquisto o in vendita.

La verifica del peso avviene alla presenza degli interessati.

ART. 21

Servizio di facchinaggio

Il servizio di facchinaggio nel *Centro Agroalimentare* può essere assicurato:

- a) dall'Ente Gestore con proprio personale;
- b) dai coadiuvanti e/o dai lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle imprese titolari di stand/spazi-commerciali e/o magazzini o dai produttori ammessi alle vendite;
- c) da facchini liberi o loro organizzazioni autorizzati dall'Ente Gestore, con preferenza per cooperative di facchini o loro consorzi costituiti per la gestione dei servizi collettivi che aderiscono alle associazioni di categoria consorziate in Euromof, purché in possesso delle relative specifiche autorizzazioni.

Il ricorso al servizio di facchinaggio è facoltativo.

Gli acquirenti possono provvedere personalmente o attraverso propri dipendenti alla movimentazione dentro e/o fuori dell'Area "A" del *Centro Agroalimentare* delle merci acquistate, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento o direttamente dal Direttore di Mercato del settore merceologico interessato.

ART. 22

Autorizzazione a svolgere il servizio di facchinaggio

I titolari di posteggio e/o magazzini operanti nel *Centro Agroalimentare* sono tenuti a comunicare al Direttore di Mercato del settore merceologico di appartenenza il numero dei dipendenti che svolgono operazioni di facchinaggio e/o movimentazione delle merci. Sono altresì tenuti a comunicare, immediatamente, tutte le eventuali variazioni a seguito di licenziamenti, assunzioni, ecc. ecc..

L'Ente Gestore, su proposta del medesimo Direttore di Mercato e sentito il Comitato Consultivo interessato, fissa, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'anno successivo, il numero delle autorizzazioni che possono essere concesse per il lavoro di facchinaggio c/terzi nell'ambito del *Centro Agroalimentare*, ripartite fra i soggetti che effettuano facchinaggio per c/terzi nel settore merceologico interessato.

ART. 23

Costo del servizio di facchinaggio

Le tariffe del servizio di facchinaggio per conto terzi sono stabilite dall'Ente Gestore, sentito i



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Comitati Consultivi dei settori interessati, nel rispetto delle norme di legge in materia.

Nessun onere può derivare all'Ente Gestore per i servizi di facchinaggio, il cui costo è ad esclusivo carico dell'utenza.

ART. 24

Servizio statistico e di rilevazione prezzi

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente Gestore in collaborazione con gli organismi interessati.

Il servizio statistico del *Centro Agroalimentare* assicura la rilevazione di tutti i dati di interesse del Mercato del settore merceologico interessato ed eventualmente del sistema statistico nazionale.

In particolare effettua l'accertamento giornaliero delle quantità e delle provenienze dei prodotti introdotti nel Mercato, nonché delle quantità, dei prezzi e delle destinazioni delle merci vendute.

Tutti coloro che operano nel *Centro Agroalimentare* sono tenuti a fornire alla Direzione di Mercato del proprio settore merceologico le informazioni ed i dati statistici da questa richiesti.

ART. 25

Pubblicità delle transazioni

Nel *Centro Agroalimentare* è assicurata la pubblicità delle negoziazioni, al fine di rendere riconoscibili da parte degli operatori le quantità e la qualità dei prodotti disponibili ed i prezzi delle relative transazioni effettuate.

Tale pubblicità deve essere realizzata:

- a) attraverso la visualizzazione, anche con opportuni mezzi elettronici, dei dati relativi alle quantità introdotte nel Mercato ed ai prezzi ai quali sono stati stipulati i contratti più recenti per una gamma di prodotti significativi, indicati dall'Ente Gestore;
- b) attraverso la tempestiva pubblicazione di un listino giornaliero dei prezzi.

Con opportuni accordi l'Ente Gestore curerà il collegamento del *Centro Agroalimentare*, anche con strumenti telematici, con altri centri e/o mercati agroalimentari nazionali ed internazionali per uno scambio di informazioni.

ART. 26

Servizio di Polizia urbana ed amministrativa

Il servizio di polizia urbana ed amministrativa è assicurato dai vigili del Comune di Fondi.

Il Comando di Polizia Municipale di Fondi è tenuto ad organizzare il servizio di polizia urbana ed amministrativa nel rispetto delle norme del presente Regolamento di Gestione, nonché dei Regolamenti di Mercato delle diverse merceologie trattate nel *Centro Agroalimentare*, seguendo gli indirizzi dell'Ente Gestore e tenendo conto delle istruzioni impartite dal Direttore di Mercato del settore merceologico nel quale è chiamato ad operare il servizio di polizia da organizzare.

A richiesta dell'Ente Gestore ed a fronte di un corrispettivo concordato - previa apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Gestore ed il Comune di Fondi in merito ai termini e modalità - il Comando di Polizia Municipale può attivare un servizio di polizia urbana ed amministrativa integrativo dei normali compiti d'istituto dettati nei primi due comma del presente articolo.

Nell'espletamento del proprio servizio nell'ambito *Centro Agroalimentare* i vigili urbani incaricati dal Comando di Polizia Municipale vengono posti funzionalmente sotto la direzione del Direttore di Mercato di ogni singolo settore merceologico nel quale essi sono chiamati ad operare, il quale, nella



COPIA CON... ALL'ORIGINALE

[Handwritten signature]

circostanza, riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di attività di interesse pubblico.

ART. 27

Servizio di vigilanza e/o custodia

Il servizio di vigilanza e/o custodia diurna e notturna dell'Area "A" del *Centro Agroalimentare* e dei relativi varchi di ingresso è svolto, in appalto, da Istituti privati di vigilanza muniti di specifica autorizzazione prefettizia.

Tale servizio può essere svolto, sempre in appalto, anche da altri enti e/o società che non siano istituti di vigilanza, purché muniti - a norma di legge - di specifica autorizzazione per il servizio da svolgere, ovvero può essere svolto anche con personale dipendente dall'Ente Gestore, purché munito della medesima autorizzazione.

ART. 28

Magazzini interni dell'Area "A"

Nell'Area "A" del *Centro Agroalimentare*, oltre agli stand/spazi-commerciali, sono realizzati magazzini, anche frigoriferi o refrigerati, che possono essere individuali e/o collettivi, per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione e/o movimentazione dei prodotti.

I suddetti magazzini possono essere gestiti direttamente dall'Ente Gestore e dati in concessione, anche per singoli lotti funzionali, agli stessi titolari di stand/spazi-commerciali e sono parte integrante di questi a tutti gli effetti.

I medesimi magazzini possono, altresì, essere dati in concessione o in appalto o in affitto a cooperative o consorzi costituiti per la gestione dei servizi collettivi dagli stessi operatori del *Centro Agroalimentare* che aderiscono alle associazioni di categoria consorziate in Euromof.

ART. 29

Linee di lavorazione

Per le finalità e gli obiettivi di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 6, all'interno degli Stand/spazi-commerciali assegnati è consentita esclusivamente l'installazione di macchinari di modeste dimensioni, preventivamente approvati dall'Ente Gestore, per la lavorazione secondaria dei prodotti semilavorati (confezionatrici, retinatrici, imbustatrici, clipsatrici, vassoiatrici, ecc. ecc.), mentre è, invece, tassativamente vietata l'installazione di macchinari per la lavorazione primaria dei prodotti allo stato grezzo (lavaggio, pulitura, ceratura, selezione, trattamenti di varia natura, ecc. ecc.).

L'Ente Gestore può organizzare, all'interno dell'Area "A" del *Centro Agroalimentare*, linee per la lavorazione comune dei prodotti ai fini della loro selezione e condizionamento per conto degli operatori del Mercato di ogni singolo settore merceologico attivato.

TITOLO V

ATTIVITÀ E NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO AGROALIMENTARE

ART. 30

Regolamenti Attuativi Interni

COPIA CONFERMATA ALL'ORIGINALE

[Firma] 17

Oltre ai Regolamenti di Mercato di cui al precedente art. 8, l'Ente Gestore, sentito i Direttori di Mercato ed i Comitati Consultivi dei settori merceologici attivati nel *Centro Agroalimentare*, adotta, tra gli altri, specifici Regolamenti Attuativi Interni - ai sensi del disposto dell'art. 27/bis, comma 2 lettera b), della legge 74/84, come modificata dall'art. 80 della legge regionale 8/02 - diretti a disciplinare:

- a) la circolazione e la sosta degli autoveicoli nell'ambito del *Centro Agroalimentare* - autonomamente nell'ambito dell'Area "A" e d'intesa con il Comune di Fondi nell'ambito dell'Area "B" - da rendersi esecutiva con specifica Ordinanza del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fondi;
- b) gli orari e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico delle merci nei Mercati dei singoli settori merceologici attivati;
- c) il controllo di qualità, la classificazione ed il confezionamento dei prodotti, in base all'art. 16 della L.R. n. 74 del 7.12.1984, nonché in base al disposto del precedente art. 19, a valere per l'intero *Centro Agroalimentare* (area "A" e area "B") per ogni singolo settore merceologico attivato;
- d) i lotti minimi di negoziazione per l'attivazione di un singolo settore merceologico;
- e) i lotti minimi annui, in quantità e valori, che le Ditte assegnatarie di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A" debbono realizzare per ogni singolo settore merceologico attivato;
- f) la dimensione minima e massima degli stand/spazi-commerciali, nell'ambito dell'Area "A", per ogni singolo settore merceologico attivato.

Ai medesimi effetti e con i medesimi criteri di cui al comma precedente, l'Ente Gestore può adottare Regolamenti Attuativi Interni diretti a disciplinare ogni ulteriore funzione o attività ritenuta utile.

ART. 31

Publicità degli atti - Istituzione dell'Albo del Centro Agroalimentare

Nel *Centro Agroalimentare* - ai fini della pubblicità di atti che l'Ente Gestore ritiene di rilievo per l'attività del *Centro agroalimentare* stesso e/o che debbono essere portati a conoscenza di operatori e/o frequentatori e/o di particolari categorie di soggetti interessati, ovvero della generalità degli stessi - è istituito l'"Albo del *Centro agroalimentare*".

L'Albo si compone di una o più postazioni di pubblicazione, dislocate sia nell'ambito dell'Area "A" che nell'ambito dell'Area "B" del *Centro agroalimentare*.

L'Ente Gestore stabilisce quali atti debbono essere pubblicati e le relative postazioni cui affiggere la pubblicazione in ragione dei soggetti interessati dalla pubblicazione di tali atti.

La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

La pubblicazione di atti all'Albo del *Centro Agroalimentare* non esclude l'affissione, nei luoghi consueti, di analoghi avvisi mediante appositi manifesti.

ART. 32

Tessera di accesso nell'ambito dell'Area "A"

Per l'ingresso nell'Area "A" del *Centro Agroalimentare* l'Ente Gestore, sentito il Direttore di Mercato del settore merceologico interessato, rilascia al titolare delle imprese ammesse alle vendite e/o agli acquisti, ai rappresentanti ed ai loro dipendenti, nonché a tutti coloro che comunque vi possano avere accesso, apposita tessera da cui risultino le generalità del titolare, il titolo di accesso ed il periodo di validità.

ART. 33

Assegnazione degli "spazi-commerciali" e degli "stand/spazi-commerciali" nell'ambito dell'Area "A"

COPIA CONFERMATA IN ORIGINALI

dfey 18

Le assegnazioni di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A" sono:

- 1) giornalieri o settimanali di spazi-commerciali;
- 2) annuali o pluriennali per un massimo di cinque anni, rinnovabili, di stand/spazi-commerciali.

ART. 34

Carattere e criteri delle assegnazioni degli "spazi-commerciali" giornalieri o settimanali

Le assegnazioni giornaliere o settimanali di spazi-commerciali sono riservate ai piccoli produttori, singoli o associati, privilegiando le aziende ubicate nella regione in cui ha sede il *Centro Agroalimentare*.

I criteri soggettivi per la classificazione ed individuazione dei piccoli produttori, nonché le dimensioni minime e massime degli spazi-commerciali riservati alle assegnazioni giornaliere o settimanali, sono indicati nell'art. 8, ultimo comma, del Regolamento per le assegnazioni (fase 1) adottato dall'Ente Gestore in data 06.08.1999, ovvero vengono fissati annualmente dall'Ente Gestore, sentito il Direttore di Mercato ed il Comitato Consultivo del settore merceologico interessato.

L'assegnazione degli spazi-commerciali di cui al comma precedente viene fatta dalla Direzione di Mercato del settore merceologico interessato, secondo il Regolamento di Mercato del medesimo settore, in modo da facilitare il massimo afflusso di derrate ed evitare posizioni di privilegio dei singoli produttori.

La Direzione del Mercato del settore merceologico di riferimento effettua tutti i controlli necessari e/o utili al fine di evitare che i produttori vendano merci di produzione non propria, provvedendo ad espellere gli eventuali trasgressori dal *Centro Agroalimentare* ed a denunciare gli stessi ai competenti organi.

ART. 35

Carattere delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali

L'assegnazione di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A" può essere attribuita, sia a persone fisiche che a società in qualsiasi forma costituite, per un massimo di cinque anni, e può essere rinnovata.


Non è consentita la cessione a terzi dello stand/spazio-commerciale assegnato e, pertanto, è fatto assoluto divieto di cedere e/o sub-concedere l'assegnazione del medesimo.

L'eventuale accertamento da parte della Direzione di Mercato che nello stand/spazio-commerciale vengono emesse fatture da parte di Ditte diverse dalla Ditta titolare della concessione, costituisce prova certa di avvenuta cessione o sub-concessione che autorizza l'Ente Gestore a procedere alla immediata revoca della concessione.

Per le assegnazioni a persona fisica, in caso di morte del titolare, subentrano nel contratto il coniuge, i figli ovvero gli eredi legittimi del *de cuius* sempre che ne abbiano i requisiti, con l'assenso dell'Ente Gestore e sino alla scadenza del contratto stesso.

È consentito, con l'assenso dell'Ente Gestore, il trasferimento della concessione dello stand/spazio-commerciale dal titolare, persona fisica, ad una società di cui la persona stessa sia socia, e/o viceversa, sempre che ne sussistano i requisiti. È altresì consentita, sempre con l'assenso dell'Ente Gestore e sempre che ne sussistano i requisiti, la trasformazione della forma giuridica della società assegnataria della concessione e la cessione delle quote societarie, nonché il trasferimento della concessione dello stand/spazio-commerciale ad un socio.

Per l'eventuale trasferimento della concessione il concessionario deve avanzare per iscritto preventiva richiesta di volturazione all'Ente Gestore, allegando la necessaria documentazione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P.', is located at the bottom right of the page.

Una volta ricevuta la richiesta di volturazione, completa di ogni necessaria documentazione, l'Ente Gestore provvede a dare esito al trasferimento della concessione nel termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna da parte del richiedente dell'ultima documentazione prevista e/o richiesta, fatte salve e verificate l'inesistenza delle seguenti condizioni e motivi ostativi di base:

- a) è riservato, sempre e comunque, all'Ente Gestore la potestà di negare il trasferimento qualora, a proprio giudizio, l'eventuale subentrante non venga ritenuto in grado di apportare prestigio e/o consistenza dal punto di vista commerciale alla complessiva attività del Centro Agroalimentare;
- b) il trasferimento è in ogni caso negato qualora siano pervenute all'Ente Gestore segnalazioni di eventuali morosità non contestate in capo al concessionario richiedente, e fino a quando tali morosità non siano state comprovatamente sanate;
- c) in ogni caso la richiesta non viene presa in esame nel caso in cui il concessionario risulti moroso a qualunque titolo nei confronti dell'Ente Gestore o degli altri enti e/o soggetti di cui all'ultimo e penultimo comma del precedente art. 16.

Terminata la fase istruttoria ed acquisite tutte le notizie utili e/o necessarie, l'Ente Gestore, qualora riconosca nel subentrante i necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, e fatto comunque salvo quanto previsto nel comma precedente, concede la volturazione.

Trascorso il termine massimo di 60 giorni dalla data di consegna dell'ultima documentazione richiesta senza che l'Ente Gestore abbia dato alcun riscontro alla domanda, il trasferimento si intende comunque concesso e deve essere obbligatoriamente formalizzato dall'Ente Gestore.

L'eventuale diniego deve essere motivato. Per l'eventuale diniego è competente la Commissione di Disciplina, della quale il richiedente richiede la convocazione tramite l'Ente Gestore.

In ogni caso, non potranno essere in alcun modo richieste né concesse volturazioni che comportino la divisione dello spazio commerciale/stand assegnato in concessione.

E' invece consentito, per incentivare al massimo le aggregazioni fra le aziende, la richiesta congiunta con altri operatori concessionari di unificazione di due o più spazi commerciali/stand contigui, fino al limite massimo di spazio commerciale/stand consentito, con contestuale volturazione delle rispettive concessioni ad un'unica azienda risultante dalla fusione e/o aggregazione fra di esse. Ovviamente, e per le medesime motivazioni sopra richiamate, una volta concessa tale volturazione, la nuova concessione è indivisibile.

Tutti i titolari di stand/spazi-commerciali e/o magazzini operanti nel *Centro Agroalimentare* sono tenuti a comunicare al Direttore di Mercato del settore merceologico cui essi appartengono l'assetto societario della propria Ditta, completo dei dati anagrafici di ogni socio, per le persone giuridiche, e del numero dei coadiuvanti e/o collaboratori, completo dei relativi dati anagrafici, per le persone fisiche.

Per tutti i titolari di stand/spazi-commerciali e/o magazzini operanti nel *Centro Agroalimentare* è fatto, altresì, perentorio obbligo di comunicare preventivamente al Direttore di Mercato del settore merceologico cui essi appartengono ogni successiva variazione circa l'assetto societario, per le persone giuridiche, o relativa ai propri collaboratori, per le persone fisiche, al fine di ottenerne il preventivo assenso. L'assenso dovrà essere fornito nei termini e con le modalità indicati nel presente articolo.

ART. 36

Criteri delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali" annuali o pluriennali

Tenuto conto che gli stand/spazi-commerciali del *Centro Agroalimentare* sono stati già assegnati in sede di trasferimento degli operatori dal vecchio Mercato Ortofrutticolo di Fondi al nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, sulla base di apposito Regolamento approvato in due distinte fasi (fase 1 e fase 2) rispettivamente in data 06.08.1999 e 10.08.2000, gli stand/spazi-commerciali che successivamente si rendono comunque liberi e disponibili nell'ambito dell'Area "A" sono assegnati dall'Ente Gestore, sentito il Direttore di Mercato ed il Comitato Consultivo del settore merceologico interessato, tenendo conto anche degli operatori del medesimo settore già presenti nell'ambito sempre dell'Area "A", che dispongono di spazi insufficienti in relazione alle quantità di prodotti dagli stessi commercializzate nel *Centro Agroalimentare*.

Copia con il testo originale

18
Detti stand/spazi-commerciali saranno assegnati in base a specifico bando invito - rivolto dall'Ente Gestore, prioritariamente, a tutti gli operatori del settore merceologico interessato già assegnatari di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'area "A" adiacenti lo stand/spazio-commerciale da assegnare.

In presenza eventuale di due richieste da parte di entrambi gli operatori confinanti con lo stand/spazio-commerciale da assegnare, l'Ente Gestore terrà conto:

- a) del volume di affari trattati in precedenza;
- b) dell'anzianità operativa nell'ambito del *Centro Agroalimentare*;
- c) della correttezza operativa e comportamentale nel *Centro Agroalimentare* dimostrata nel tempo della concessione;
- d) della correttezza commerciale dimostrata nel tempo della concessione;
- e) della migliore convenienza commerciale per il *Centro Agroalimentare*, in base a valutazione dell'Ente Gestore;
- f) della migliore convenienza economica per il *Centro Agroalimentare*.

In caso di mancata totale o parziale adesione al bando invito di cui ai precedenti due commi, l'Ente Gestore procede ad inviare nuovo bando invito a tutti gli operatori del settore merceologico interessato già assegnatari di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'area "A", procedendo alle eventuali assegnazioni tenendo conto della maggiore prossimità dell'operatore concessionario richiedente allo stand/spazio-commerciale da assegnare, nonché - a seguire - dei medesimi criteri di cui al comma precedente.

In caso di ulteriore mancata totale o parziale adesione anche a questo secondo bando invito, l'Ente Gestore procede ad inviare nuovo bando invito a tutti gli operatori del settore merceologico interessato operanti nell'ambito dell'area "B" del *Centro Agroalimentare*, procedendo alle eventuali assegnazioni tenendo conto dei medesimi criteri di cui al precedente terzo comma del presente articolo.

Infine, in caso di ulteriore mancata totale o parziale adesione anche a quest'ultimo bando invito, l'Ente Gestore procede autonomamente ad individuare - con i criteri che riterrà più consoni - operatori del settore merceologico interessato operanti sul territorio nazionale e/o internazionale, cui, a richiesta, assegnare in concessione gli stand/spazi-commerciali disponibili.

ART. 37

Dimensione degli "stand/spazi-commerciali" annuali e pluriennali

L'Ente Gestore, sentito il Direttore di Mercato ed il Comitato Consultivo del settore merceologico interessato, stabilisce la dimensione minima degli stand/spazi-commerciali di assegnazione annuale e pluriennale da attribuire agli operatori di un medesimo settore merceologico che operano nell'ambito dell'Area "A".

Stabilisce, altresì, sempre per il medesimo settore merceologico, la dimensione massima di un unico stand/spazio-commerciale che può essere assegnato ad uno stesso operatore.

L'Ente Gestore, comunque, a richiesta di uno stesso operatore già assegnatario di stand/spazio-commerciale, può consentire che questi abbia in concessione - con contratto di concessione distinta e separata alla medesima azienda ovvero ad altra azienda ad esso comunque collegata - più di uno stand/spazio-commerciale, anche se la dimensione complessiva di detti stand/spazi-commerciali dovesse superare la dimensione massima prevista per un unico stand/spazio-commerciale.

In ogni caso, l'Ente Gestore deve garantire nell'ambito del medesimo settore merceologico la presenza di una pluralità di operatori, nessuno dei quali deve avere in concessione - né direttamente né attraverso altre aziende comunque ad essa collegabili - una superficie tale da consentirgli una posizione dominante e, comunque, superiore al 5% della superficie complessiva destinata agli operatori alle vendite di tale settore merceologico. L'eventuale collegamento diretto o indiretto tra diverse aziende viene ritenuto con valutazione unilaterale dell'Ente Gestore.

COPIA CONSO. DEI QUOTIDIANI

21

ART. 38

Gestione degli "stand/spazi-commerciali" annuali e pluriennali

Lo stand/spazio-commerciale assegnato nell'ambito dell'Area "A" deve essere gestito personalmente dal titolare dell'azienda, se trattasi di Ditta individuale, e dal legale rappresentante, se trattasi di società, ovvero da un loro procuratore o persona da essi incaricata e regolarmente comunicata per tali funzioni al Direttore di Mercato del settore merceologico di appartenenza.

Gli stand/spazi-commerciali di cui al comma precedente debbono essere contraddistinti, a cura e spese del titolare, da idonee insegne identificative dell'azienda concessionaria, da installare nelle apposite strutture di controtelaio già in dotazione dello stand/spazio-commerciale assegnato.

Le predette insegne, prima di essere realizzate, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore. Pertanto il concessionario presenterà alla Direzione di Mercato del proprio settore merceologico la bozza realizzativa delle stesse al fine di ottenerne formale approvazione.

Il concessionario non può installare alcuna altra insegna o indicazione aziendale e/o pubblicitaria, di qualsivoglia foggia e dimensione, oltre quelle sopra descritte e preventivamente autorizzate. Eventuali insegne o altro installate senza la preventiva espressa autorizzazione, o con caratteristiche difformi da quelle autorizzate, verranno immediatamente rimosse dall'Ente Gestore, con addebito di spese a carico del concessionario.

I titolari delle aziende che operano nell'ambito dell'area "A" eleggono domicilio, ad ogni effetto nei confronti dell'Ente Gestore, presso il rispettivo stand/spazio-commerciale assegnato.

In ogni caso, la gestione dello stand/spazio-commerciale assegnato deve essere uniformata al dettato del "Regolamento per l'assegnazione di stand e/o spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A" del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (fase 1 e fase 2)" e del rispettivo contratto di concessione sottoscritto da ciascun operatore concessionario.

ART. 39


Termine e/o revoca delle assegnazioni degli "stand/spazi-commerciali"

Le assegnazioni degli stand/spazi-commerciali, nell'ambito dell'Area "A", cessano:

- a) alla scadenza del termine;
- b) per fallimento dell'assegnatario;
- c) per scioglimento della società assegnataria.

La medesima assegnazione può essere revocata:

- a) per mancata introduzione dei quantitativi minimi di merci, o mancato rispetto del volume d'affari minimo fissato annualmente dall'Ente Gestore. Tali quantitativi sono fissati in volume ed in valore, sentito il Comitato Consultivo del settore merceologico interessato, che ne indica anche i tempi di osservazione;
- b) per la perdita dei requisiti per l'ingresso nell'Area "A" da parte del titolare dello stand/spazio-commerciale;
- c) per protratta inattività dell'impresa titolare, non giustificata e, comunque, superiore a 30 giorni continuativi o a due mesi non continuativi nel corso dell'anno solare;
- d) per morosità nel pagamento dei canoni e/o di qualunque ulteriore importo dovuto all'Ente Gestore - a qualsiasi titolo ("canone ordinario", eventuali anticipazioni su canoni futuri, "canone differenziale ponderato", altri eventuali canoni, ecc. ecc., nonché prestazioni, forniture, servizi, tariffe, ecc. ecc.) - quando il ritardo superi i sessanta giorni dalla data fissata per il pagamento di detti importi;
- e) per morosità protrattasi oltre il sessantesimo giorno dalla data del pagamento dovuto verso enti e/o società eventualmente incaricati dall'Ente Gestore della gestione di specifici servizi, ai sensi



- e per gli effetti degli ultimi due comma del precedente art. 16, a seguito di espressa denuncia avanzata all'Ente Gestore stesso da parte di detti enti e/o società;
- f) perdita dei requisiti per i quali l'operatore concessionario ha eventualmente beneficiato delle agevolazioni di cui all'art. 9 dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 - secondo il disposto del quart'ultimo comma dell'art. 13, "fase 1", del "Regolamento per le assegnazioni di stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A" del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi" - e non ottemperi al pagamento del recupero di tutte le suddette agevolazioni nei termini e nei tempi indicati dall'Ente Gestore;
 - g) per condanna, passata in giudicato, per taluno dei fattori per i quali è stato emesso nei confronti dell'operatore concessionario provvedimento di temporanea sospensione dell'attività;
 - h) per applicazione definitiva a carico dell'operatore concessionario di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della Legge n. 1423 del 27.12.1956 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i) per la cessione o sub-concessione totale o parziale a terzi dello stand/spazio-commerciale assegnato.

Il mancato pagamento da parte del concessionario di quanto indicato nelle precedente lettera d), nei termini previsti, comporta, preliminarmente, il diritto riconosciuto all'Ente Gestore di disporre la sospensione automatica della eventuale fornitura e/o prestazione e/o servizio oggetto del mancato pagamento, senza preavviso alcuno.

In ogni caso, su tutti i ritardati pagamenti è dovuto, a titolo di penale, una percentuale di mora stabilita di anno in anno dall'Ente Gestore per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con facoltà per il medesimo Ente Gestore di modificare tale percentuale a seguito di variazione del prime-rate ABI rispetto al valore dell'anno precedente. Detta penale viene automaticamente addebitata sulle successive fatture da emettere a carico dell'operatore moroso, fatto salvo il diritto/dovere dell'Ente Gestore di attivare le procedure di legge per il recupero del credito vantato e di procedere alla revoca della concessione.

Per le aziende che operano nell'ambito dell'Area "B", invece, può essere disposta la sospensione, temporanea o definitiva, da ogni attività nel Centro Agroalimentare, a seguito di condanna del titolare delle stesse o del legale rappresentante dell'organismo associativo o persona giuridica, per reati giudiziari o comunque di tale entità o gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale, o per ripetute gravissime infrazioni al presente Regolamento.

La revoca della concessione per le aziende che operano nell'ambito dell'Area "A", o i provvedimenti di cui al comma precedente per le aziende che operano nell'ambito dell'Area "B", sono disposti dalla Commissione di Disciplina che deve contestare preventivamente al titolare i motivi del provvedimento. L'interessato può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla contestazione nei termini e con le modalità di cui la precedente art. 12.

I provvedimenti formali di cui al precedente comma vengono assunti dall'Ente Gestore, su conforme deliberazione della Commissione di Disciplina, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa.


ART. 40

Riconsegna degli "stand/spazi-commerciali"

Gli stand/spazi-commerciali e/o i locali comunque dati in concessione nell'ambito dell'Area "A", per i quali sia intervenuta la cessazione o il provvedimento formale di revoca, debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore, liberi da persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza, si procede allo sgombero forzoso a cura della Direzione di Mercato del settore merceologico interessato, coadiuvato dai vigili urbani di cui al precedente art. 26 e/o dalle Forze di Polizia ed a spese degli interessati.

L'assegnatario dello stand/spazio-commerciale oggetto dei provvedimenti di cui ai precedenti commi è tenuto comunque alla rifusione degli eventuali danni arrecati allo stand/spazio-commerciale stesso.



ART. 41

Contratto tipo per l'assegnazione degli "stand/spazi-commerciali"

Per l'assegnazione degli stand/spazi-commerciali nell'ambito dell'Area "A", l'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo del settore merceologico interessato, predispose un contratto tipo nel quale sono predeterminati gli obblighi ed i diritti dell'assegnatario.

TITOLO VI

CALENDARI DELLE ATTIVITÀ E NORME DI COMPORTAMENTO NEL CENTRO AGROALIMENTARE

ART. 42

Calendari ed orari di svolgimento delle attività

Il calendario e l'orario di attività del *Centro Agroalimentare* si svolge tenendo conto delle esigenze e degli specifici calendari ed orari di attività dei settori merceologici trattati.

Ai fini della migliore individuazione dei calendari e degli orari di attività dei diversi settori merceologici trattati nel *Centro Agroalimentare*, l'Ente Gestore istituisce una Consulta dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria consorziate in Euromof e presenti nel Mercato del settore merceologico interessato.

I calendari e gli orari di attività dei singoli settori merceologici trattati nel *Centro Agroalimentare* sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentiti il Direttore di Mercato e la Consulta dei rappresentanti dei medesimi settori di cui al comma precedente.

Il Direttore di Mercato di ogni singolo settore merceologico, per esigenze straordinarie, imprevedibili ed urgenti - previa consultazione delle associazioni di categoria consorziate in Euromof, ai sensi del settimo comma del precedente art. 6 -, può disporre la modifica, per un periodo di tempo limitato, del calendario ed orario del proprio settore dandone immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Ai sensi e per gli effetti della legge 25.3.1959, n°125, su richiesta dell'Ente Gestore, i competenti organi del Comune di Fondi dispongono che le aziende dei medesimi settori merceologici trattati nel *Centro Agroalimentare* che esercitano attività al di fuori di esso - inteso globalmente (Area "A" e Area "B") come definito nell'art. 2 del presente Regolamento - debbono osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il *Centro Agroalimentare*. Il Comune di Fondi si farà carico di garantire la vigilanza sul rispetto dei medesimi orari e dello stesso calendario da parte delle suddette aziende.

ART. 43

Norme di comportamento

Coloro che a qualsiasi titolo sono ammessi nel *Centro Agroalimentare* devono evitare comportamenti scorretti ed irrispettosi nei confronti di altri operatori e devono astenersi da tutto ciò che possa arrecare turbamento al normale svolgimento delle negoziazioni.

E' pertanto vietato sporcare, avere atteggiamenti e/o comportamenti indecorosi, venire alle mani, creare o partecipare a risse, molestare e/o danneggiare altri, avere comportamenti irrispettosi o offensivi nei confronti degli Organi di Gestione del *Centro Agroalimentare* o dei suoi incaricati o dipendenti e, comunque, è vietato compiere o partecipare ad atti che in ogni modo possano arrecare turbamento o danno al normale svolgimento delle attività, delle contrattazioni, del decoro, dell'immagine e del prestigio del *Centro Agroalimentare*.

COPIA CONFERITA CON L'ORIGINALE

In particolare, con il presente Regolamento si stabilisce che il *Centro Agroalimentare* è un'area complessivamente organizzata, all'interno della quale l'attività dei diversi operatori deve svolgersi con criteri consortili e di reciproco rispetto dell'attività altrui, cosicché l'attività di ognuno deve essere sempre svolta nel rispetto assoluto delle regole generali dettate dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore, su espressa richiesta avanzata dalle Organizzazioni professionali di categoria consorziate in Euromof, in data 10.08.2000 ha proceduto ad approvare un apposito "Regolamento di autodisciplina degli operatori e frequentatori del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi", che detta norme comportamentali e fissa penali pecuniarie a carico dei predetti operatori e/o frequentatori, che, per gli effetti, si intende qui richiamato.

A questo specifico proposito ciascun operatore e/o frequentatore del Centro Agroalimentare - con il semplice fatto di essere autorizzato o di essere presente a qualsiasi titolo all'interno di esso - espressamente accetta e fa propri, nell'interesse dell'intera collettività di operatori del Centro Agroalimentare, i principi e le disposizioni dettati dal predetto Regolamento di autodisciplina, e riconosce all'Ente Gestore il diritto/dovere di applicare ogni eventuale penale pecuniaria prescritta da tale medesimo Regolamento.

Oltre alle penali pecuniarie fissate dal su richiamato Regolamento di autodisciplina, il Direttore di Mercato del settore merceologico interessato può disporre la sospensione temporanea o definitiva da ogni attività, ai sensi del precedente art. 39, per tutti i casi in cui l'operatore e/o frequentatore si sia macchiato di comportamento fortemente lesivo del normale svolgimento delle attività o del decoro, dell'immagine e del prestigio del *Centro Agroalimentare*.

L'Ente Gestore, con suo Regolamento, disciplina la pulizia e l'uso degli stand/spazi-commerciali.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

ART. 44

Norma transitoria

Allo stato, nel *Centro Agroalimentare* sono attivati soltanto i Mercati dei settori merceologici "ORTOFRUTTA", settore storico del MOF di Fondi con presenza di numerosi operatori e grande movimentazione di merci (12.000 tonnellate nell'anno 2004) e "FIORI", settore di piccole dimensioni in via di espansione.

In via provvisoria, pertanto, le attività di entrambi i settori sono assoggettate al Regolamento di Mercato del settore "ORTOFRUTTA" - allegato sub 3).

ART. 45

Norme di rinvio

Il presente Regolamento di Gestione ed il relativo allegato sub 3), una volta approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 8/02, abroga e sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi di cui alla D.G.R. n. 2847 dell'11.04.1995.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento di Gestione e nel relativo allegato sub 3), restano in vigore le tutte le norme dei vigenti regolamenti interni del MOF, in quanto applicabili, nonché le norme dettate dalla legge regionale n. 74/84, per quanto non derogata dal su richiamato art. 80 della legge regionale n. 8/02, e tutte le specifiche norme di legge in materia.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



MOF SpA

ALLEG. alla DELIB. N. 946
DEL 5 NOV. 2005

CENTRO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI FONDI

REGOLAMENTO DI MERCATO

del settore merceologico

- "ORTOFRUTTA" e "FIORI" -

TITOLO I

IL MERCATO

ART. 1

Principi ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento di Mercato disciplina le complessive attività del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi - MOF.

Ai fini del presente Regolamento di Mercato, per "**Mercato**" si intende la complessiva Area Mercato (Area "A" e Area "B") del Centro Agroalimentare, come delimitata nell'art. 2 del Regolamento di Gestione.

La disciplina del presente Regolamento di Mercato dovrà applicarsi a tutte le transazioni ed operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e - ai sensi del successivo art. 24 - di fiori che avvengono sia nell'ambito dell'Area "A" che nell'ambito dell'Area "B", nonché alle transazioni ed operazioni che si svolgono nei Centri di contrattazione di cui al successivo art. 14.

ART. 2

Tipologia del Mercato e merci trattate

Il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi (MOF) è definito Mercato a funzione e tipologia mista, ai sensi della L.R. n. 3/87, ed è classificato Mercato di Interesse Nazionale (MIN), in base al Piano Regionale dei Mercati all'ingrosso della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 798 del 6.12.1988 ed alle disposizioni del Piano Nazionale dei Mercati ai sensi del D.M. del 2 febbraio 1990.

Nel Mercato sono trattate le seguenti merci:

- a) prodotti ortofrutticoli, freschi e/o comunque conservati;
- b) funghi freschi e/o comunque conservati;
- c) generi derivanti dalla trasformazione dei prodotti dell'agricoltura;
- d) piante e semi da vivaio, ecc., per prodotti ortofrutticoli;
- e) altri prodotti dell'agricoltura in genere, di qualunque tipo e specie.

In via provvisoria - ai sensi del successivo art. 24 - nel Mercato sono trattate anche i prodotti del

Copia conforme all'originale



settore "FIORI".

È vietato introdurre nel Mercato, conservare nei magazzini e contrattare, prodotti che non rientrino nelle categorie merceologiche previste dal presente Regolamento di Mercato.

In casi particolari e per comprovati motivi di igiene pubblica e/o sanitari, il Direttore di Mercato, sentita - se del caso - anche l'Autorità sanitaria, può vietare l'introduzione, la conservazione e la commercializzazione nel Mercato dei prodotti di cui al presente articolo.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

ART. 3

Organi del Mercato

A norma dell'art. 7 del Regolamento di Gestione, sono Organi del Mercato:

- a) il Direttore di Mercato;
- b) il Comitato Consultivo.

ART. 4

Nomina del Direttore di Mercato

Il Direttore di Mercato è nominato dall'Ente Gestore con chiamata diretta e senza formalità alcuna.

L'Ente Gestore individua il Direttore di Mercato tra soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore ortofrutticolo ed agroalimentare, accertate per titoli e non, purché in possesso comunque di particolari precedenti esperienze ed attitudini di livello analogo.

L'individuazione avverrà sulla base di valutazione aziendale effettuata su soggetti che presentino, tra gli altri, tutti e/o alcuni dei seguenti requisiti:

- a) titoli di studio e di specializzazione professionale;
- b) esperienze nella Direzione di altri Mercati o Centri ortofrutticoli e agroalimentari;
- c) attività lavorative precedenti come dirigente di aziende commerciali, bancarie e/o industriali, ivi comprese quelle di Enti Pubblici economici;
- d) attività lavorative come dirigente responsabile della logistica o del personale, o anche come addetto alla gestione delle risorse umane di grandi aziende;
- e) pubblicazioni scientifiche in materia economico-aziendale o tecnologia agroalimentare;
- f) altri titoli oggettivi o soggettivi ritenuti idonei dall'Ente Gestore.


La nomina e le funzioni di Direttore di Mercato possono essere conferite anche a soggetto già dipendente dell'Ente Gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

L'Ente Gestore può nominare anche un Vice Direttore di Mercato con le stesse modalità stabilite per la nomina del Direttore.

ART. 5

Posizione giuridica del Direttore di Mercato

Il Direttore, cui spetta la qualifica di Dirigente, viene assunto con contratto a termine anche rinnovabile, secondo determinazione dell'Ente Gestore.



In ogni caso, il conferimento della nomina e delle funzioni di Direttore di Mercato, anche quando questa sia conferita a soggetto già dipendente dell'Ente Gestore, deve essere conferita con contratto a termine. In tal caso l'Ente Gestore può riservarsi in qualunque momento la revoca delle funzioni derivanti da tale nomina per attribuirle ad altro soggetto anche non dipendente.

Il Direttore di Mercato - nello svolgimento delle funzioni a lui demandate dal presente Regolamento di Mercato - riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di un'attività di interesse pubblico.

ART. 6

Funzioni del Direttore di Mercato

Il Direttore di Mercato è preposto alla direzione di tutti i servizi del Mercato ed è responsabile del regolare funzionamento di esso nei confronti dell'Ente Gestore.

Tra l'altro, il Direttore:

- a) partecipa, con voto consultivo, al Comitato Consultivo di Mercato del settore "ortofrutta";
- b) partecipa, con voto consultivo ed a richiesta dell'Ente Gestore, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione di quest'ultimo;
- c) è membro della Commissione di Disciplina per i casi che interessano soggetti rientranti nella sfera di attività del settore "ortofrutta" o "fiori";
- d) svolge, se richiesto, funzione di amichevole compositore nelle controversie fra gli operatori di Mercato del settore "ortofrutta" o "fiori";
- e) vieta la vendita di prodotti non riconosciuti conformi alle norme ed ai Regolamenti;
- f) rilascia le tessere di accesso all'Area "A" per gli operatori del settore "ortofrutta" o "fiori", previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento di Gestione o dal presente Regolamento di Mercato ovvero stabiliti dall'Ente Gestore;
- g) vigila affinché l'attività degli operatori del Mercato si svolga nel rispetto della legge, del Regolamento di Gestione e del presente Regolamento di Mercato, nonché nel rispetto di tutti i vigenti Regolamenti adottati dall'Ente Gestore;
- h) propone all'Ente Gestore l'adozione dei provvedimenti che ritenga utili all'efficiente funzionamento del Mercato del settore "ortofrutta" e "fiori";
- i) svolge tutte le funzioni a lui affidate dalla Legge e dai Regolamenti;
- j) svolge qualunque altra funzione a lui affidata dall'Ente Gestore.

Nell'ambito del proprio settore merceologico, altresì, il Direttore di Mercato sovrintende e coordina - direttamente, se svolto da personale dipendente dell'Ente Gestore, o tramite i responsabili incaricati, se svolto da terzi in appalto - il servizio di vigilanza diurna e notturna e di controllo degli accessi e delle attività di mercato, relativamente all'area ed alle funzioni di propria competenza, ed impartisce disposizioni ai vigili urbani incaricati del servizio di polizia urbana ed amministrativa all'interno ed all'esterno del Mercato (area "A" ed area "B"), per la più corretta applicazione del Regolamento di Gestione, per quanto di propria competenza, nonché del presente Regolamento di Mercato;

ART. 7

Nomina e composizione del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo è composto:

- a) da un delegato dell'Ente Gestore, che lo presiede;
- b) da un rappresentante della Regione Lazio - Assessorato al Commercio;
- c) da un rappresentante del Comune di Fondi;
- d) da un rappresentante della Camera di Commercio di Latina;
- e) da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale competente;
- f) da un numero da uno a quattro - determinato dall'Ente Gestore sentite anche le associazioni indicate nel comma successivo - dei rappresentanti degli operatori all'ingrosso operanti nel Mercato (area "A" e area "B"), dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante dell'export-import;

- g) da un rappresentante dei produttori ammessi alle vendite;
- h) da un numero da uno a due - determinato dall'Ente Gestore con i medesimi criteri di cui alla lettera sub f) - dei rappresentanti degli operatori ammessi agli acquisti, dei quali, in caso di nomina di più di uno, almeno uno rappresentante della DO o GDO;
- i) da un rappresentante delle associazioni a tutela dei consumatori.

Il Comitato Consultivo è nominato dall'Ente Gestore su designazione delle associazioni di categoria consorziate in Euromof e presenti nel Mercato e degli Enti Pubblici competenti. Questi, in ogni caso, sono tenuti a fornire la designazione entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente Gestore.

In caso di mancata designazione entro tale termine, l'Ente Gestore, in via provvisoria, provvede direttamente alle nomine, salvo sostituzione dei nominati non appena pervenute le designazioni previste.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Ai lavori del Comitato partecipa, con voto consultivo, il Direttore di Mercato e possono essere chiamati esperti nel settore senza diritto di voto.

I Componenti del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Ente Gestore che provvede alla loro sostituzione con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.

ART. 8

Funzionamento del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo si riunisce ogni qualvolta lo richiama l'Ente Gestore con lettera o fax o e-mail inviata al Presidente del Comitato con l'indicazione delle materie su cui esprimere il parere. Ai fini di cui all'ultimo comma del successivo art. 10, il Comitato si riunisce anche ogni qualvolta lo richiedano almeno cinque dei suoi componenti, di cui almeno tre tra i componenti di cui alla lettera f) del precedente art. 7, specificando le materie da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con lettera raccomandata contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i componenti ne siano informati almeno due giorni prima.

Le spese di funzionamento, compresi i compensi per i componenti del Comitato, sono a carico dell'Ente Gestore.


Alle sedute del Comitato Consultivo assiste un dipendente designato dall'Ente Gestore, con funzioni di segretario.

ART. 9

Termini per le deliberazioni del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo deve pronunciare il suo parere entro la riunione successiva a quella in cui l'argomento è stato per la prima volta posto all'ordine del giorno e, comunque, entro venti giorni dalla richiesta di parere. Nei casi di urgenza indicati specificatamente dall'Ente Gestore nella lettera di richiesta di riunione, il parere deve essere espresso nel termine massimo di dieci giorni.

Qualora per qualsiasi motivo, il Comitato Consultivo non si esprima entro tali termini, l'Ente Gestore decide prescindendo dal parere.



ART. 10

Competenze del Comitato Consultivo

Il Comitato Consultivo esprime il suo parere su tutte le materie ad esso sottoposte dall'Ente Gestore per il settore "ortofrutta" e "fiori", tra cui:

- a) sull'eventuale istituzione della Cassa di Mercato (ex art. 18 Regolamento di Gestione, primo, secondo e terzo comma);
- b) sull'eventuale istituzione di Fondi di garanzia (ex art. 18 Regolamento di Gestione, quarto comma);
- c) sui criteri di assegnazione degli stand/spazi-commerciali del proprio settore merceologico nell'ambito dell'Area "A" (ex art. 36 Regolamento di Gestione);
- d) sulle tariffe di Mercato (ex art. 13 Regolamento di Gestione);
- e) sulle modalità di svolgimento delle contrattazioni, di cui al successivo art. 14;
- f) sui criteri di accertamento dei prezzi (ex art. 24 Regolamento di Gestione);
- g) sul numero dei facchini necessari al Mercato e sul costo del servizio di facchinaggio (ex artt. 22 e 23 Regolamento di Gestione);
- h) sui bilanci preventivi dell'Ente Gestore riguardanti lo specifico settore merceologico (ex art. 14 Regolamento di Gestione);
- i) su ogni altra materia inerente il proprio settore merceologico e ad esso demandata dal Regolamento di Gestione;
- j) su ogni altra materia per la quale l'Ente Gestore ritenga di avvalersi del suo parere.

Il Comitato Consultivo formula proposte non vincolanti all'Ente Gestore finalizzate al migliore funzionamento del Mercato.

TITOLO III

OPERATORI E FREQUENTATORI DEL MERCATO

ART. 11

Soggetti ammessi alle vendite ed agli acquisti


Nel Mercato, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, sono ammessi alle vendite:

- a) i piccoli produttori singoli (ex art. 34 Regolamento di Gestione);
- a) le cooperative ed i consorzi di produttori;
- b) le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n. 622 del 27.7.1967;
- c) i commercianti, i commissionari ed i mandatari all'ingrosso e, ove necessario, gli astatori, purché iscritti negli albi di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- d) i consorzi costituiti dai medesimi operatori sub c).

Gli operatori sopra indicati, sono ammessi alle vendite nell'ambito dell'Area "A" subordinatamente alla introduzione nel Mercato di una quantità di prodotto non inferiore ai minimi fissati dall'Ente Gestore con apposito Regolamento attuativo interno.

Nel Mercato, altresì, e sempre previa autorizzazione dell'Ente Gestore, sono ammessi agli acquisti:

- a) i commercianti, i mandatari ed i commissionari all'ingrosso iscritti negli albi di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- b) i consorzi o cooperative di acquisto costituiti dai medesimi operatori sub a);
- c) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- d) le imprese della grande distribuzione, le grandi collettività di consumo, i gruppi di acquisto tra dettaglianti, i rappresentanti della distribuzione organizzata;
- e) i commercianti al dettaglio;
- f) i rappresentanti di pubblici esercizi e/o della ristorazione.



Altresì ancora, nell'ambito dell'Area "A" del Mercato possono essere ammessi agli acquisti, in determinati orari o fasce orarie stabiliti dall'Ente Gestore, anche i privati consumatori finali.

ART. 12

Accertamento dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

L'ammissione alle vendite degli operatori avviene su richiesta degli interessati e previa verifica dei requisiti stabiliti dal Regolamento di Gestione e dal presente Regolamento di Mercato, nonché dai successivi Regolamenti adottati dall'Ente Gestore.

In particolare:

- a) i piccoli produttori singoli debbono produrre una certificazione annuale del Comune ove è ubicata l'azienda dalla quale risulti la dimensione della superficie coltivata, la destinazione produttiva, la capacità produttiva per singola produzione, il titolo di possesso del terreno;
- b) gli operatori all'ingrosso debbono produrre la tessera della Camera di Commercio, di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959;
- c) i titolari di pubblici esercizi, i ristoratori ed i commercianti al dettaglio debbono produrre copia autentica della relativa autorizzazione all'esercizio della propria attività;
- d) tutti gli altri operatori e le industrie devono produrre una idonea certificazione della Camera di Commercio.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento di Gestione, i controlli di veridicità sulla produzione e sullo status di piccoli produttori - per i soggetti di cui alla precedente lettera a) - possono essere effettuati dal Direttore di Mercato, coadiuvato anche da due rappresentanti indicati dal Comitato Consultivo di cui al precedente art. 7 e da un tecnico designato dall'Ente Gestore.

TITOLO IV

LE NEGOZIAZIONI

ART. 13

Merci ammesse nel Mercato e divieti

Oltre alle merci di proprietà dei piccoli produttori di cui alla lettera a), primo comma, del precedente art. 11, possono essere immesse nel Mercato ed ammesse alle contrattazioni di compravendita esclusivamente merci destinate ad operatori concessionari di stand/spazi-commerciali. E' fatto, pertanto, assoluto divieto a chiunque di introdurre nel Mercato merci che non siano destinate ai predetti operatori.

Pertanto, oltre alle merci di proprietà dei suddetti piccoli produttori, nel Mercato le merci possono essere negoziate (contrattate, conferite, trasferite, vendute, cedute, ecc. ecc.) esclusivamente da operatori concessionari di stand/spazi-commerciali.

E' fatto, pertanto, espresso divieto a chiunque di contrattare, vendere e/o acquistare, ovvero anche solo fare da tramite e/o consegnare a qualsiasi titolo merci senza il tramite di una delle Ditte concessionarie di stand/spazi-commerciali.

Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi precedenti sarà soggetto alle sanzioni e/o penali di cui all'art. 12 del Regolamento di Gestione, oltre che alle specifiche penali pecuniarie previste dal Regolamento di autodisciplina in vigore nel Centro Agroalimentare ed al sequestro della merce.

La merce così sequestrata verrà venduta su disposizione del Direttore di Mercato, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 23, ed il ricavato verrà devoluto al Fondo previsto dal predetto Regolamento di autodisciplina.

COPIA CONFERITA ALL'ORIGINALE

ART. 14

Svolgimento e tipologia delle contrattazioni

Le contrattazioni di compravendita nel *Mercato* avvengono, di norma, per trattativa privata.

Le contrattazioni di compravendita possono avvenire:

- a) a vista;
- b) su campione;
- c) a distanza, su descrizione;
- d) per conto terzi;
- e) con altre tipologie determinate dall'Ente Gestore.

L'Ente Gestore può realizzare o organizzare Centri di contrattazione in luoghi di accentramento dell'offerta e della domanda - anche al di fuori del *Centro Agroalimentare* e collegati in via telematica con il *Mercato* - nei quali sono ammessi alle vendite ed agli acquisti le stesse categorie di operatori di cui all'art. 11 e nei quali, salvo diversa disposizione dell'Ente Gestore, le compravendite vengono effettuate esclusivamente su campione o su descrizione.

ART. 15

Compravendite a vista

Nelle compravendite a vista, la merce oggetto di compravendita si trova nello spazio-commerciale o stand/spazio-commerciale del venditore e può essere verificata immediatamente dall'acquirente.

La contrattazione avviene in presenza delle parti, nel *Mercato*.

ART. 16

Compravendite su campione

Le compravendite su campione possono avvenire in presenza delle parti, nel *Mercato*, ovvero mediante contratti stipulati su ordinativi da parte di acquirenti non presenti nel *Mercato*, trasmessi per telefono, telex o telefax, posta od altro mezzo anche telematico di comunicazione.

Nelle compravendite su campione, la determinazione dell'oggetto della compravendita, delle sue caratteristiche merceologiche, qualitative e di condizionamento, è fatta con riferimento ad un campione che il compratore può verificare anche in via telematica o far verificare direttamente da un proprio incaricato presso lo spazio-commerciale o lo stand/spazio-commerciale del venditore o presso uno dei Centri di contrattazione organizzati dall'Ente Gestore.

ART. 17

Compravendita a distanza, su descrizione

Nelle compravendite su descrizione, a distanza, l'oggetto del contratto è determinato mediante riferimento a tipologie standard di prodotto, articolate secondo le caratteristiche merceologiche di questo.

L'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, definisce le tipologie standard di prodotto da usare come riferimento nei contratti su descrizione e stabilisce le norme per l'esecuzione delle compravendite a distanza, intendendo con tale termine le vendite su descrizione stipulate su ordine di acquisto diretto ad operatori del *Mercato* da parte di acquirenti non presenti nel *Mercato*.

ART. 18

Altre diverse tipologie di compravendite

Su determinazione dell'Ente Gestore, nel Mercato possono effettuarsi operazioni di compravendite mediante asta pubblica. Le vendite mediante asta pubblica avvengono per lotti omogenei e/o per quantitativi prestabiliti, ad opera di dipendenti dell'Ente Gestore e/o di astatori liberi o convenzionati con l'ente Gestore stesso, purché iscritti nell'apposito albo di cui alla Legge n. 125 del 25.3.1959.

Con apposito Regolamento, l'Ente Gestore stabilisce le modalità di espletamento delle aste e la misura delle provvigioni dovute agli astatori o all'Ente Gestore stesso.

In ogni caso l'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, può istituire altre diverse forme di contrattazioni, anche in conseguenza di iniziative regolamentari o normative emanate a favore o per i mercati ed i centri agroalimentari.

ART. 19

Vendite per conto terzi

Gli operatori concessionari abilitati possono svolgere anche attività di commissionari e/o di mandatari per conto terzi.

I commissionari effettuano vendite sia in nome proprio che per conto di terzi committenti/conferitori, mentre, i mandatari effettuano vendite in nome e per conto dei soli committenti.

Ad essi spetta una provvigione concordata tra le parti - al netto delle spese successive all'arrivo della merce nel Mercato, scarico compreso, regolarmente documentate - sulla base delle determinazioni di cui all'ultimo comma del presente art. 19.

Gli operatori concessionari abilitati a svolgere attività di commissionari e/o di mandatari possono rivalersi delle spese per lo scarico e per lo stoccaggio della merce, nonché delle spese per lavorazioni particolari e/o necessarie a rendere il prodotto commerciabile nel Mercato, in base alle norme vigenti o alle prescrizioni di Regolamenti del Mercato, quando non vi abbia provveduto il committente/conferitore. In quest'ultimo caso l'operatore concessionario deve prontamente informare il committente/conferitore e può richiedere l'accertamento dello stato dei prodotti alla Direzione di Mercato.

Gli operatori concessionari abilitati a svolgere attività di commissionari e/o di mandatari debbono presentare ai committenti/conferitori un conto vendita per i prodotti venduti, da cui risulti:

- a) il riferimento alla partita ricevuta per la vendita per conto;
- b) il prezzo di vendita per ciascuna partita di prodotto;
- c) le spese del venditore per conto;
- d) la percentuale della commissione a favore del venditore;
- e) il ricavo netto da accreditare al committente/conferitore.

L'Ente gestore, sentito il Comitato Consultivo, fissa la percentuale della commissione da applicare sulle vendite per conto terzi all'interno del Mercato.

ART. 20

Acquisti per conto terzi

Nel Mercato possono effettuarsi anche operazioni di acquisto per conto terzi, purché effettuate da operatori in possesso delle previste autorizzazioni a svolgere tali operazioni. Tali operazioni di acquisto si effettuano sempre sulla base delle tipologie contrattuali previste dal presente Regolamento.

Gli acquisti per conto terzi possono essere effettuate da:

COPIA CUI...
DIREZIONE REGIONALE

- a) mediatori,
- b) mandatari;
- c) procacciatori di affari;
- d) dipendenti delle Ditte acquirenti;
- e) altri soggetti diversamente convenzionati con le Ditte acquirenti;
- f) altre tipologie di operatori riconosciuti dall'Ente Gestore in possesso di legittimi requisiti.

Per questa specifica tipologia di operatori, è vigente un Regolamento per le attività di mediazione e di acquisto per conto terzi, adottato dall'Ente Gestore, da ultimo, il 4.11.1996, che disciplina in maniera dettagliata diritti ed obblighi per l'esercizio corretto di tale attività. Il predetto Regolamento e le successive modifiche che dovessero essere eventualmente introdotte da parte dell'Ente Gestore si intendono qui, per ogni effetto, richiamate come parte integrante del presente Regolamento di Mercato.

ART. 21 *Contratti tipo*

L'Ente Gestore, sentito il Comitato Consultivo, predispone contratti tipo per le varie modalità di contrattazione di compravendita.

I contratti tipo per le vendite per conto terzi devono prevedere:

- a) i termini e le modalità per la rimessa al committente/conferitore del ricavo delle vendite;
- b) le comunicazioni che il committente/conferitore deve fare all'operatore concessionario abilitato all'attività di commissionario e/o al mandatario, e viceversa;
- c) le modalità ed i termini per le eventuali contestazioni da parte del venditore per conto terzi al committente/conferitore sul prodotto da questi conferito.

I contratti tipo per gli acquisti su campione, o a distanza su descrizione, ovvero tramite uno dei soggetti di cui al precedente art. 20, devono prevedere, tra l'altro:

- a) le tolleranze ammesse per le eventuali difformità tra campione ovvero descrizione della merce e prodotto effettivamente consegnato;
- b) le conseguenze delle difformità di cui sopra, sia che eccedano sia che non eccedano le tolleranze ammesse;
- c) i tempi e le modalità di consegna delle merci e tutte le eventuali garanzie per l'acquirente;
- d) i tempi e le modalità di regolamento dell'importo della vendita;
- e) le responsabilità a carico degli operatori di cui al precedente art. 20.

TITOLO V

LE CERTIFICAZIONI

ART. 22 *Funzione di certificazione*

Il Direttore del Mercato, o persona da lui delegata, rilascia - anche su richiesta degli stessi operatori - certificazioni attestanti:

- a) la non rispondenza ai requisiti previsti, dalle norme vigenti o dai Regolamenti di Mercato, delle merci pervenute o presenti nel Mercato, ai fini della non ammissibilità alle vendite;
- b) lo stato di deterioramento delle merci pervenute nel Mercato e rimaste invendute, che abbiano subito un deperimento che ne rende impossibile la vendita;
- c) la verifica e la quantificazione degli eventuali scarti e/o sfridi di lavorazione;
- d) la verifica e la quantificazione delle differenze di peso riscontrate sulle merci in arrivo, rispetto ai documenti di trasporto o alle fatture di acquisto delle stesse;
- e) l'attestazione e certificazione della distruzione delle merci di cui ai punti sub a), b) e c) e/o degli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

abbattimenti di calo-peso di cui al punto sub d).

ART. 23

Merci sottoposte a sequestro o affidate al Mercato per la vendita

Qualora una partita di merce pervenga nella disponibilità del Mercato come conseguenza di sequestro, ai sensi del precedente art. 13, ovvero a seguito di assenza per qualsiasi motivo dal Mercato degli operatori concessionari cui essa era destinata, il Direttore di Mercato può disporre la vendita tramite un altro operatore concessionario, da lui scelto, abilitato all'attività di commissionario e/o mandatario.

ART. 24

Iª norma transitoria

Allo stato, nel Centro Agroalimentare è attivato - oltre al Mercato del settore merceologico "ORTOFRUTTA", settore storico del MOF di Fondi con presenza di numerosi operatori e grande movimentazione di merci (1.200.000 tonnellate circa nell'anno 2004) - anche il settore merceologico "FIORI", settore di piccole dimensioni in via di espansione.

In via provvisoria, pertanto, e nelle more che il settore "FIORI" assuma dimensioni tali da richiedere un proprio autonomo Regolamento, le attività di entrambi i settori sono assoggettate al presente Regolamento di Mercato del settore "ORTOFRUTTA".

ART. 25

IIª norma transitoria

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte della Giunta Regionale, l'Ente Gestore effettuerà un censimento ubicativo ed anagrafico delle aziende di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e dei fiori - e del relativo indotto - operanti nell'ambito dell'Area "B", acquisendone agli atti l'elenco analitico, unitamente all'elenco analitico delle aziende operanti nell'ambito dell'Area "A". Tale elenco verrà annualmente aggiornato.

Tutte le aziende di cui al comma precedente sono tenute a fornire all'Ente Gestore gli elementi e le notizie di cui al comma precedente.

ART. 26

Norme di rinvio

Il presente Regolamento di Mercato, una volta approvato dalla Giunta Regionale unitamente al Regolamento di Gestione - ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 8/02 - abroga e sostituisce a tutti gli effetti il Regolamento per il Mercato Ortofrutticolo di Fondi di cui alla D.G.R. n. 2847 dell'11.04.1995.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento di Mercato, valgono le norme del Regolamento di Gestione e, per gli effetti, restano in vigore tutte le norme dei vigenti Regolamenti interni del MOF, in quanto applicabili.

Per tutto quanto non previsto nei predetti richiamati Regolamenti, valgono le norme dettate dalla legge regionale n. 74/84, per quanto non derogata dal su richiamato art. 80 della legge regionale n. 8/02, e tutte le specifiche norme di legge in materia.

